

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
FACULDADE DE DIREITO  
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO  
ESPECIALIZAÇÃO EM  
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO  
E DIREITO DA INTEGRAÇÃO

**Federico Mazzone**

**LA NAZIONALITÀ NEL DIRITTO BRASILIANO E ITALIANO:  
EFFETTI GIURIDICI E SOCIO-ECONOMICI  
NEL CONTESTO DEL REGIONALISMO E DELLA GLOBALIZZAZIONE**

Porto Alegre  
2013

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
FACULDADE DE DIREITO  
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO  
ESPECIALIZAÇÃO EM  
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO  
E DIREITO DA INTEGRAÇÃO

**Federico Mazzoni**

**LA NAZIONALITÀ NEL DIRITTO BRASILIANO E ITALIANO:  
EFFETTI GIURIDICI E SOCIO-ECONOMICI  
NEL CONTESTO DEL REGIONALISMO E DELLA GLOBALIZZAZIONE**

Monografia apresentada ao programa de Pós-Graduação em Direito Especialização em Direito Internacional Público e Privado e Direito da Integração da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial à obtenção do grau de Especialista.

**Orientador: Prof. Dr. Augusto Jaeger Junior**

Porto Alegre  
2013

**SOMMARIO**

<b>1 INTRODUZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>2 NAZIONALITÀ NEL DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Distinzione tra i concetti di cittadinanza e nazionalità .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Riflessi del fenomeno della nazionalità sul diritto internazionale pubblico e privato</b>	<b>10</b>
<b>2.3 Nazionalità ed elementi costitutivi dello Stato .....</b>	<b>16</b>
<b>3 FORME DI ATTRIBUZIONE E ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ.....</b>	<b>20</b>
<b>3.1 Formazione storica dei sistemi di attribuzione della nazionalità originaria.....</b>	<b>20</b>
<b>3.2 Forme di acquisizione della nazionalità derivata: la naturalizzazione.....</b>	<b>36</b>
<b>4 NAZIONALITÀ, REGIONALISMO E GLOBALIZZAZIONE.....</b>	<b>44</b>
<b>4.1 Nazionalità e fenomeno della pluralità .....</b>	<b>44</b>
<b>4.2 Integrazione regionale e sfide globali: verso una cittadinanza mondiale.....</b>	<b>51</b>
<b>CONSIDERAZIONI FINALI .....</b>	<b>64</b>
<b>RIFERIMENTI.....</b>	<b>67</b>

## RESUMO

A nacionalidade e a cidadania são fenômenos jurídicos que possuem reflexo sobre o ordenamento jurídico interno dos Estados como ao ordenamento internacional. No âmbito internacional, os efeitos são produzidos na esfera do direito internacional privado e do direito internacional público. Em uma sociedade onde há constantes e acelerados processos de mudança jurídica e sócio-econômica é importante refletir sobre o indivíduo, sua identidade de sujeito ligado ao território e de cidadão de um mundo em constante transformação. O objetivo do presente trabalho é a análise da nacionalidade comparada entre o direito brasileiro e italiano e a descrição dos efeitos de transformação produzidos em relação aos fenômenos do regionalismo e da globalização. A pesquisa utiliza o método espositivo-crítico, traçando uma descrição dos elementos constitutivos do Estado, comparando os dois sistemas atributivos da nacionalidade originária e derivada nos dois países, sublinhando semelhanças e diferenças. Analisa-se o fenômeno da pluralidade e os reflexos sobre a tutela diplomático-consular e a construção da cidadania europeia confrontando o sistema da União Europeia e do MERCOSUL. O resultado dá conta da erosão da soberania estatal não compensada por aquela supranacional da União Europeia e do estol de seu projeto integrativo, pela falta de uma *agora* pública europeia. A consciëntização responsável, desencantada e autorreflexiva, a cidadania mundial, a forma de governo *poliarchica* e o modelo econômico do decrescimento sereno são individuados como antídotos de método e de mérito para restituir voz ao cidadão global.

Palavras-chave: nacionalidade, cidadania, regionalismo, globalização, direito brasileiro, direito italiano, MERCOSUL, União Europeia.

## RIASSUNTO

La nazionalità e la cittadinanza sono fenomeni giuridici che hanno riflessi sia sull'ordinamento interno agli Stati che sull'ordinamento internazionale. In ambito internazionale, gli effetti si producono nella sfera del diritto internazionale privato e del diritto internazionale pubblico. In una società dai processi di mutamento giuridico e socio-economico accelerati è importante riflettere sull'individuo, la sua identità di soggetto legato a un territorio e di cittadino di un mondo in costante cambiamento. Obiettivo del presente lavoro è l'analisi della nazionalità in chiave comparata tra diritto brasiliano e italiano e la descrizione degli effetti di mutamento prodotti in relazione ai fenomeni del regionalismo e della globalizzazione. La ricerca utilizza il metodo espositivo-critico, tracciando una descrizione degli elementi costitutivi dello Stato, comparando i due sistemi attributivi della nazionalità originaria e derivata nei due Paesi, sottolineando similitudini e differenze. Si analizzano il fenomeno della pluralità, i riflessi sulla tutela diplomatico-consolare e la costruzione della cittadinanza europea confrontando UE e MERCOSUL. Il risultato dà conto dell'erosione della sovranità statale non compensata da quella sovranazionale dell'UE e dello stallo del suo progetto integrativo, per mancanza di una agorá pubblica europea. La presa di coscienza responsabile, disincantata e autoriflessiva, la cittadinanza mondiale, la forma di governo poliarchica e il modello economico della decrescita serena sono individuati quali antidoti di metodo e di merito per ridare voce al cittadino globale.

Parole chiave: nazionalità, cittadinanza, regionalismo, globalizzazione, diritto brasiliano, diritto italiano, MERCOSUL, Unione Europea.

## 1 INTRODUZIONE

In una società marcata dall'accelerazione, a tratti incontrollabile, dei processi di mutamento economico, istituzionale e culturale, in cui al fenomeno della crescita progressiva delle relazioni e degli scambi a livello mondiale in diversi ambiti si contrappone quella che è stata definita la "solitudine del cittadino globale"<sup>1</sup>, è importante soffermarsi a riflettere sull'individuo, sulla sua identità come soggetto legato a un territorio e come cittadino di un mondo in costante cambiamento. L'affermarsi di nuovi attori sulla scena mondiale, quali l'Unione Europea (UE), ha altresì condotto a un ridimensionamento del ruolo degli Stati nazionali, costretti a cedere quote sempre maggiori della propria sovranità alle stesse istituzioni sovranazionali<sup>2</sup>. Gli Stati nazionali, alle prese con la crescente difficoltà di controllare un'economia sempre più sfuggente al controllo politico, faticano a porsi quali istituzioni preposte a garantire il singolo individuo e la collettività dagli effetti disgreganti di una società civile regolata dal libero mercato.

Descrivere oggi la nazionalità, e con essa la cittadinanza, nonché il modo in cui tali fenomeni sono percepiti e regolati dagli ordinamenti interni agli Stati e i riflessi che producono sui temi attuali del regionalismo e della globalizzazione - come questo studio si propone di fare - è quindi un modo per cercare di comprendere l'odierno rapido mutamento cui è soggetta la società mondiale, senza tuttavia la pretesa, del resto affatto impensabile, di dare risposte definitive a tali problemi.

Saranno analizzati quindi, in particolare, gli ordinamenti legislativi interni di Brasile e Italia, due Paesi solo fisicamente distanti ma in realtà culturalmente molto vicini. Verranno discussi i concetti di nazionalità e cittadinanza e i peculiari riflessi dei due fenomeni - entrati

---

<sup>1</sup> Cfr. BAUMAN, Zygmunt. **La solitudine del cittadino globale**. Milano: Feltrinelli, 2000.

ormai nel patrimonio lessicale e culturale del nostro tempo - sul piano del diritto interno agli Stati e su quello del diritto internazionale.

Saranno poi descritti gli elementi costitutivi dello Stato contemporaneo, al fine di meglio inquadrare i termini del cambiamento che ha condotto a quella che da più parti è stata definita come l'"obsolescenza" dello Stato nazione.

Si esamineranno, poi, in termini storico comparativi, sia il sistema legislativo di attribuzione della nazionalità originaria sia le diverse forme di acquisizione per naturalizzazione della nazionalità derivata di Brasile e Italia, Paesi presi ad oggetto del nostro studio.

L'istituto della cittadinanza verrà messo a confronto con l'attuale tendenza da parte degli Stati a favorire fenomeni di duplicità quale forma di integrazione sociale e culturale. Si darà conto, altresì, della crescente evidenza di tale tendenza a partire dal 1992 con Maastricht, nonché del progetto di una cittadinanza comunitaria in ambito UE e dei suoi insuccessi, al fine di effettuare un confronto con l'attuale realtà di integrazione regionale latino-americana promossa dalla firma del Trattato di Asunción, istitutivo del MERCOSUL.

Si affermerà che l'economia sviluppatasi secondo le dinamiche della globalizzazione sfugge oggi al controllo politico e che l'individuo è di fatto de-responsabilizzato. Sarà messo in luce l'indebolimento della sfera di sovranità degli Stati nazione, solo in parte e troppo mediamente compensata dall'acquisita sovranità da parte delle istituzioni sovranazionali quali l'UE. Si rileverà come al singolo è precluso oggi l'accesso ai luoghi del controllo, e come la sua azione si eserciti quasi esclusivamente nel contesto dell'acquisizione dei prodotti. Partendo da tali considerazioni, si darà conto della necessità che la società si sottoponga a un momento autoriflessivo, con la fiducia riposta nella possibilità che la razionalità porti ancora

---

<sup>2</sup> Limitatamente all'affermarsi di nuovi attori sulla scena mondiale, che tuttavia non sottraggono perlomeno direttamente al pari dell'UE sovranità agli Stati, possono citarsi ONU, NATO, FMI, BM, OMC, OCDE,

con sé un antidoto contro gli esiti distruttivi delle trasformazioni che essa stessa ha reso pensabili e realizzabili. Tale antidoto verrà ricercato in una vera presa di coscienza, sulla cui base poter ripensare e riprendere il controllo di quelle dinamiche che la modernità ha scatenato così irresponsabilmente. Si darà atto della debolezza degli Stati nel guidare questa trasformazione e della visione economico-centrica dell'UE, e si ravviserà l'importanza, sia a livello locale che a livello regionale, della riattivazione di quella sfera partecipativa pubblica e politica ridotta all'impotenza dalle trasformazioni economiche e istituzionali portate dalla globalizzazione.

Si introdurrà una proposta di metodo, prevedendo la realizzazione di una vera e più ampia cittadinanza "mondiale e politica", collegata a nuovi valori condivisi in relazione a temi di portata globale quali l'alimentazione, l'ambiente, l'energia, l'educazione e la salute. Si proporrà che tale grande cittadinanza possa manifestarsi e realizzarsi all'interno di più ampi livelli di governo in un sistema "poliarchico", in cui le scelte autonome dei governanti debbono essere giustificate di fronte ai propri pari in termini di efficienza.

Si preciserà, infine, che questa nuova forma di cittadinanza mondiale e politica, inserita in un sistema di governo poliarchico, potrà altresì essere in grado di ratificare un più ampio progetto di revisione economica secondo il modello di una "decrescita serena".

## 2 NAZIONALITÀ NEL DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE

### 2.1 Distinzione tra i concetti di cittadinanza e nazionalità

Al fine di poter meglio comprendere l'oggetto di questo studio, è importante anzitutto dare conto della distinzione tra due concetti, quello di cittadinanza e di nazionalità, e del significato che entrambi rivestono nel contesto internazionale. A livello giuridico la cittadinanza può definirsi come la condizione della persona fisica, il "cittadino", alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti e dei doveri civili e politici. La cittadinanza, pertanto, è a tutti gli effetti uno *status* attribuito al cittadino inteso come singolo individuo appartenente allo Stato, e nello stesso tempo rappresenta il rapporto giuridico e politico di tipo verticale che intercorre tra il singolo cittadino e lo Stato. Da questo *status* derivano specifici diritti e doveri, che sono riconosciuti e imposti dall'autorità statale, la quale provvede direttamente alla definizione delle diverse modalità di acquisto della cittadinanza tramite la propria legislazione interna. Tale concetto di cittadinanza nasce, si sviluppa e può essere a pieno compreso con riferimento allo Stato-nazione moderno, dotato dei suoi propri elementi costitutivi fondamentali, e cioè sovranità, popolo, territorio e governo, elementi che avremo modo di approfondire in seguito.

Il potere di ciascuno Stato di qualificare determinati individui quali propri "cittadini" rappresenta quindi una forma di esercizio della sovranità, in relazione e in rispettiva delimitazione con la sfera di sovranità degli altri Stati. Dato poi che lo Stato esercita il suo potere sovrano su un determinato territorio, il suo ordinamento ha altresì una sfera territoriale di validità e autorità che si esercita anche su coloro che non sono cittadini. Lo straniero, tuttavia, si trova in un rapporto provvisorio con lo Stato territoriale, che termina o si interrompe con l'uscita dal territorio nazionale. Il cittadino, al contrario dello straniero,

conserva invece il suo *status* anche quando è all'estero e il suo rapporto con lo Stato di appartenenza è di tipo permanente. Tale rapporto di esclusione tra cittadini e stranieri è determinato in base alla Legge di ciascuno Stato in quanto, come già rilevato, è direttamente l'autorità statale a definire con proprio atto interno le diverse modalità di acquisto della cittadinanza.

Nel senso sopra descritto possiamo quindi comprendere come la cittadinanza sia eminentemente una nozione di diritto positivo e come il cittadino sia considerato elemento essenziale dello Stato moderno. Tale nesso con lo Stato-nazione è divenuto con il passare del tempo talmente importante al punto che i termini cittadinanza e nazionalità hanno finito per assumere, in modo non del tutto corretto, lo stesso significato e hanno finito per essere utilizzati in modo del tutto intercambiabile. In realtà, la cittadinanza è intesa come istituto giuridico di diritto positivo, che conferisce lo *status* di cittadino e che lega chi ne è investito a una determinata entità statale. Essa non è che l'accezione giuridica della nazionalità, o per meglio dire la nazionalità "in senso giuridico", in quanto riferita allo Stato-nazione e che determina il legame giuridico e anche politico che collega il singolo individuo allo Stato. In questo senso, quindi, si usa erroneamente il termine di nazionalità, mentre ci si riferisce in realtà alla cittadinanza.

La quasi totale identificazione tra i concetti di cittadinanza e nazionalità, così come è stata descritta, è un precipitato storico diretto della tradizione dello stato liberale ottocentesco, che lo stato costituzionale del Novecento ha conservato. È proprio a partire dall'Ottocento, infatti, con l'introduzione del concetto di equiparazione politica dei cittadini e della loro eguale soggezione alla sovranità dello Stato che la cittadinanza comincia a sganciarsi dall'esercizio dei diritti politici e inizia a essere definita in funzione di un vero e proprio diritto di nazionalità.

Nell'ambito del pensiero giuridico italiano, sono fondamentali in tale periodo storico

gli studi del giurista e politico MANCINI, i quali hanno senza dubbio contribuito all'imporsi di un nuovo concetto di cittadinanza nella maggior parte degli Stati europei. MANCINI faceva coincidere cittadinanza e nazionalità, la prima intesa come *status* giuridico riconosciuto dal diritto positivo di ogni Stato, la seconda come *status* naturale, derivante dall'appartenenza ad una nazione. L'una si attribuiva in base al possesso dell'altra ed entrambe avevano la funzione di integrare l'individuo nello Stato. La nazionalità intesa come appartenenza a una comunità "nazionale", intesa come rapporto tra cittadini-cittadino in senso orizzontale, non sarebbe quindi un istituto strettamente giuridico, bensì una nozione più ampia, sociologica e culturale. Essa indicherebbe, appunto, la comune appartenenza a una nazione, condizione questa che in alcuni ordinamenti può avere rilevanza giuridica a prescindere dalla cittadinanza. La nazionalità intesa in questo senso definisce quindi il legame o il sentimento di appartenenza a una comunità per storia, lingua, cultura, costumi e religione. La nazionalità rappresenta così il vincolo che collega un individuo a un gruppo, considerato da alcuni come un legame naturale, che può coincidere o meno con lo Stato. In conclusione, se la cittadinanza può definirsi come il diritto di intervenire nel processo di governo, soprattutto attraverso il diritto di votare ed essere votato, la nazionalità identifica lo stretto rapporto che lega l'individuo al proprio Stato, inteso come comunità nazionale.

Nella grande maggioranza dei casi e degli ordinamenti giuridici la nozione di nazionalità è inclusiva di quella di cittadinanza, come in un rapporto di genere a specie, in quanto normalmente l'una presuppone l'altra non potendovi essere cittadinanza, cioè esercizio di diritti politici e civili, senza nazionalità, cioè esistenza di uno stretto vincolo tra individuo e Stato nel quale quei diritti sono esercitati. Se la nazionalità è comune a tutti gli individui appartenenti a una nazione, infatti, la cittadinanza intesa come esercizio di diritti civili e politici, in particolar modo il diritto di elettorato attivo e passivo, è prerogativa soltanto di alcuni individui che compongono la comunità statale ma non di tutti (si pensi ad esempio ai

minorenni, i quali sono esclusi dal diritto di voto).

Esistono anche alcune situazioni, tuttavia, nelle quali può esservi attribuzione di cittadinanza senza che vi sia una corrispondente attribuzione di nazionalità. E' il caso, ad esempio, del sistema giuridico adottato dall'Uruguay - Paese prossimo alla realtà brasiliana e del MERCOSUL - che può fornire un buon modello per meglio comprendere la differenza tra le due nozioni di cittadinanza e nazionalità. Il sistema giuridico uruguayano, infatti, impiega il termine di "cittadinanza" in senso intercambiabile, in quanto a volte lo utilizza per indicare la nazionalità, quale vincolo giuridico e politico con lo Stato, a volte per indicare la cittadinanza in senso proprio, quale esercizio di diritti politici da parte del cittadino. Come ha fatto notare il giurista DEL'OLMO, questo atteggiamento del Costituente uruguayano, adottato fin dalla prima Costituzione del Paese, quella del 1830, e mantenuto nelle successive, ha generato e genera tutt'ora grandi difficoltà di comprensione persino nella sfera della stessa dottrina interna al Paese<sup>3</sup>.

Nell'ambito del predetto sistema giuridico vi è assenza completa degli istituti della naturalizzazione e della perdita della nazionalità. Non è pertanto previsto in alcun modo che allo straniero sia concesso lo *status* di "nazionale" del Paese, mediante apposita richiesta e adempimento di taluni requisiti. Tutt'al più, allo straniero che risieda legalmente nel Paese e che ivi abbia una qualche attività o delle proprietà potrà essere concessa la così detta "cittadinanza legale", istituto che ha solo una lontana similarità con l'istituto della naturalizzazione. La cittadinanza legale, infatti, come evidenzia JIMENEZ DE ARECHAGA, ribalta completamente il concetto adottato dalla quasi totalità degli ordinamenti giuridici del mondo, quello della subordinazione della qualità di cittadino alla condizione di nazionale, prevedendo quindi la possibilità di essere cittadino senza essere nazionale di un Paese. Il cittadino "legale", avendo il pieno diritto di cittadinanza, può pertanto votare ed essere eletto,

ma non avrà mai la qualità di nazionale del Paese, così come invece i cittadini ivi nati. In altre parole, la Carta Magna dell'Uruguay opera una distinzione fra cittadini nati e legali, stabilendo che la cittadinanza conferita a questi ultimi attribuisce soltanto diritti politici, ma non la qualità di nazionale. Lo straniero divenuto cittadino legale continuerà quindi a essere uno straniero per sempre, senza mai acquisire la qualità di nazionale<sup>4</sup>.

Nell'ambito dell'ordinamento italiano, anche a motivo dell'evoluzione storica sopra descritta, la distinzione tra i due concetti di cittadinanza e nazionalità è gradualmente ma costantemente venuta meno, a tal punto che i due termini sono di fatto, oggi, tra loro del tutto intercambiabili, con anzi una preferenza per l'uso nella prassi del termine onnicomprensivo di "cittadinanza". Come afferma lo studioso italiano BALLARINO "com exceção do significado que assume como meio de designação da origem nacional de uma pessoa jurídica (como as sociedades comerciais), pode-se afirmar, hoje, que nacionalidade é sinônimo de cidadania" e che "é singular, de certa forma, observar que hoje o termo nacionalidade seja usado com menor frequência na Itália que em outros Estados (*nationalité, nationality*), para indicar a pertinência de uma pessoa a um determinado Estado"<sup>5</sup>.

Il giurista e diplomatico italiano ZAMPAGLIONE, nella sua storica opera sul diritto consolare, rileva come in linea generale il termine "nazionalità" sia impiegato per le persone fisiche ma anche per le persone giuridiche o per gli oggetti inanimati, quali ad esempio le società commerciali, le navi o gli aerei, mentre il termine "cittadinanza" sembrerebbe attribuito solo alle persone fisiche<sup>6</sup>. Il Codice della Navigazione italiano, ad esempio, definisce all'art. 150 quale "atto di nazionalità" il documento che abilita una nave alla

---

<sup>3</sup> DEL'OLMO, Florisbal DE SOUZA. **O Mercosul e a nacionalidade. Estudo à Luz do Direito Internacional**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001, p. 125.

<sup>4</sup> Cfr. JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo, Arbuet VIGNALI, Heber e Puceiro RIPOLL, Roberto. **Derecho Internacional Público**. 2. ed. Montevideo: Fundação de Cultura Universitária, 1996 v. I-IV.

<sup>5</sup> BALLARINO, Tito. **Cidadania e nacionalidade**, in DAL RI JÚNIOR, Arno. OLIVEIRA, Odete Maria DE. **Cidadania e Nacionalidade: efeitos e perspectivas nacionais - regionais - globais**, 2. ed. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2003, p. 85.

navigazione<sup>7</sup>.

Quanto invece alla sfera dell'ordinamento brasiliano, la distinzione tra i concetti di cittadinanza e nazionalità è ancor oggi ben presente e rilevata da diversi giuristi. Secondo PONTES DE MIRANDA, ad esempio, la nazionalità è "o laço jurídico-político de direito público interno, que faz do individuo um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado"<sup>8</sup>. VALLADÃO definisce la nazionalità come "o vínculo jurídico pessoal que prende um indivíduo a um Estado-Membro da comunidade internacional"<sup>9</sup>. Per DOLINGER "nacionalidade é o vínculo jurídico que une, liga, vincula o indivíduo ao Estado e a cidadania representa um conteúdo adicional, de caráter político, que faculta à pessoa certos direitos políticos, como o de votar e ser eleito"<sup>10</sup>. Per DEL'OLMO, infine, non può esistere cittadinanza senza nazionalità, in quanto quest'ultima è una nozione più ampia e include la prima. La perdita della cittadinanza non farebbe venir meno la nazionalità, mentre la perdita di quest'ultima implicherebbe la sospensione automatica dei diritti relativi alla cittadinanza. In conclusione, pertanto, secondo l'autore ogni cittadino sarebbe nazionale, mentre non tutti i nazionali sarebbero cittadini<sup>11</sup>.

Da quanto detto è quindi agevole concludere che i due concetti di cittadinanza e nazionalità se da un lato sono giuridicamente differenti, in realtà vengono oggi in molti ordinamenti - e nell'ordinamento italiano *in primis* - utilizzati in maniera del tutto intercambiabile. Sarà quindi cura dello studioso tenere conto di volta in volta di questa prassi, pur senza dimenticare la differenza concettuale che esiste a livello giuridico fra i due termini. In questo lavoro, ci riferiremo alla nazionalità come termine inclusivo della cittadinanza.

---

<sup>6</sup> ZAMPAGLIONE, Gerardo, GUGLIELMAN, Paolo. **Diritto Consolare. Teoria e pratica. Vol. III La cittadinanza**. Roma: Casa Editrice Stamperia Nazionale, 1992, p. 624.

<sup>7</sup> R.D. n. 327/42, art. 150: "Atto di nazionalità. L'atto di nazionalità è rilasciato in nome del Presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e nel caso di cui all'articolo 148, dal Console che ne ha ricevuto l'iscrizione [...]".

<sup>8</sup> PONTES DE MIRANDA. **Nacionalidade de Origem e Naturalização no Direito Brasileiro**. 2 tiragem. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Filho, 1936 p. 17.

<sup>9</sup> VALLADÃO, Haroldo. **Direito Internacional Privado**. 5 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, V. I 526 p.

<sup>10</sup> DOLINGER, Jacob. **Direito Internacional Privado (Parte Geral)**. 6. Ed. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

## 2.2 Riflessi del fenomeno della nazionalità sul diritto internazionale pubblico e privato

Il fenomeno della nazionalità, che sia visto sotto l'ottica del diritto brasiliano come sotto quella del diritto italiano, non è circoscrivibile al solo campo della normativa interna all'ordinamento degli Stati. La normativa internazionale, soprattutto quella di tipo convenzionale, ha infatti influito molto sul concetto di nazionalità modificando anche le diverse normative interne. L'etimologia stessa del termine "nazionalità" richiama il concetto di nazione, e la nazione non può comprendersi se non in relazione al diritto inter-nazionale. Come ha fatto notare ZAMPAGLIONE "sebbene la maggior parte delle norme che disciplinano la cittadinanza siano di natura interna e appartengano di conseguenza all'ordinamento di ogni Stato, l'irradiazione esterna dell'istituto è tale da farlo rientrare nell'ordinamento internazionale come polo d'imputazione di un sistema di norme e statuizioni, espresse nelle forme, comunemente riconosciute, della consuetudine e della convenzione"<sup>12</sup>. In tal senso, quindi, il concetto di nazionalità ha inevitabili riflessi di diritto internazionale, pubblico e privato, nonché riflessi applicativi nella sfera di esercizio della protezione diplomatico-consolare.

Sul fronte del diritto internazionale pubblico, quale diritto della comunità degli Stati, essendo costituito da norme che si formano al di sopra e non all'interno degli Stati, gli Stati moderni risultano collegati dalla nazionalità perché è tramite essa che vengono a contatto i rispettivi ordinamenti interni. Uno Stato, ad esempio, può autorizzare il cittadino di un altro Stato a fare ingresso nel proprio territorio nazionale, come può negare tale autorizzazione, o concederla solo a certe condizioni e rispettati certi requisiti, salvo che non sia obbligato da una Convenzione internazionale<sup>13</sup>. È dunque in funzione della nazionalità posseduta da un individuo, che prova la sua appartenenza a una Nazione piuttosto che a un'altra, che

---

<sup>11</sup> DEL'OLMO, Florisbal DE SOUZA. **O Mercosul e a nacionalidade. Estudo à Luz do Direito Internacional**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001, p. 31.

<sup>12</sup> ZAMPAGLIONE, Gerardo, GUGLIELMAN, Paolo, Op. cit., p. 208.

<sup>13</sup> Si pensi, ad esempio, al Reg. (CE) 539/2001, il cui art. 1 ai commi 1 e 2 rispettivamente obbliga o esenta dall'obbligo i cittadini di paesi terzi (al di fuori dell'area Schengen) inclusi negli allegati I e II, a munirsi di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

l'ordinamento interno di uno Stato può concedergli o rifiutargli l'ammissione sul proprio territorio nazionale. La nazionalità è pertanto "un essenziale elemento regolatore dei rapporti tra Stati, con riferimento alle persone fisiche, oltre che, ma con minore frequenza, ai soggetti giuridici"<sup>14</sup>.

La nazionalità ha poi evidenti riflessi sul fronte del diritto internazionale privato. In Italia, fino all'introduzione del nuovo sistema di diritto internazionale privato con la Legge n. 218 del 31 Maggio 1995, il sistema di d.i.pr. era costituito da un modesto numero di disposizioni contenute in varie fonti legislative, tra cui gli artt. da 17 a 31 delle disposizioni sulla Legge in generale premesse al codice civile del 1942, le così dette preleggi.<sup>15</sup> Altre disposizioni si rintracciavano e si trovano tutt'ora nel codice di procedura civile e nel codice della navigazione. Quanto ai contenuti, il sistema è sempre stato fedele al vecchio modello formulato da MANCINI per il codice civile del 1865, caratterizzato da una parità tra diritto interno e diritto straniero e dalla prevalenza del criterio di nazionalità quanto alle regole di individuazione del diritto applicabile al caso concreto. Col tempo, tuttavia, il sistema è stato innovato e arricchito grazie anche al richiamo a diverse nuove fonti convenzionali, in quanto, con l'accelerazione impressa dalla globalizzazione, si era rivelato inadeguato a sostenere la rapida crescita dei rapporti intersoggettivi.

Una delle caratteristiche principali della nuova Legge 218/95 è l'armonizzazione del diritto internazionale privato italiano con le varie Convenzioni internazionali che erano già in precedenza entrate in vigore, al fine di evitare pericolose disparità di trattamento e di promuovere l'uniformizzazione dell'intero sistema<sup>16</sup>. La riforma ha assimilato diverse soluzioni provenienti dai Trattati internazionali in relazione a diverse materie, come ad esempio in materia di obbligazioni contrattuali, che ai sensi dell'art. 57 L. 218/95 sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980, resa esecutiva con Legge 18

---

<sup>14</sup> ZAMPAGLIONE, Gerardo, GUGLIELMAN, Paolo, Op. cit., p. 208.

<sup>15</sup> Corrispondente alla brasiliana Lei de Introdução ao Código Civil, LICC (ora Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, LINDB nella redazione data dalla Legge n° 12.376 del 2010).

dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili, con ciò attuando l'estensione della Convenzione anche ai Paesi non contraenti<sup>17</sup>.

Nel sistema di d.i.pr. italiano odierno, come del resto nella maggior parte dei sistemi di d.i.pr. moderni, ma non in quello del Brasile, il criterio di collegamento fondamentale è quindi quello della nazionalità. Vengono regolate in base a tale criterio le questioni relative allo stato e alla capacità delle persone (art. 23) i rapporti di filiazione (art. 33) le successioni *mortis causa* e le donazioni (artt. 46 e 56) e quelle inerenti la tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci. In un tale sistema, si è posto il problema concreto di quale criterio sia preferibile utilizzare nei casi di doppia cittadinanza. L'art. 19 L. 218/95 risponde al problema prescrivendo l'applicazione della Legge italiana nei casi in cui una delle due cittadinanze sia italiana, mentre in caso di doppia cittadinanza straniera stabilisce l'applicazione della Legge dell'ordinamento la cui cittadinanza viene attribuita secondo i criteri più vicini a quelli in base ai quali si concede la cittadinanza italiana. Per gli apolidi, la norma dispone l'applicazione della Legge del domicilio o, in mancanza, di quella della residenza<sup>18</sup>.

In Italia, è sempre stata prevalente la dottrina personalistica, che attribuisce grande rilievo ai collegamenti personali, fondati sulla nazionalità, quale concetto inclusivo della cittadinanza. Il più importante sostenitore del personalismo è stato proprio MANCINI, il quale definiva la nazione "monade essenziale" della comunità politica e fulcro attorno al quale

---

<sup>16</sup> POCAR, Fausto. **Il nuovo diritto internazionale privato italiano**. Milano: Giuffrè Editore, 1997, p. 7.

<sup>17</sup> In merito ai rapporti tra Convenzione di Roma del 1980 e Reg. (CE) 593/2008 (noto come Regolamento "Roma I") la dottrina italiana prospetta due diverse impostazioni. La prima ritiene estensibile il rinvio recettizio dell'art. 57 L. 218/95 alle soluzioni prospettate dal Regolamento Roma I, anche sulla base dell'art. 24 di detto Regolamento. La seconda, più formalistica e rigida, ritiene invece che il Regolamento Roma I e la Convenzione di Roma coesistono nell'ordinamento italiano. Ritenendo la dottrina preferibile la prima impostazione, ne consegue che, pur restando valida l'applicazione della Convenzione di Roma del 1980 ai contratti conclusi fino al 17 Dicembre 2009, a partire da tale data occorrerà fare riferimento al solo Regolamento Roma I. Sul punto, cfr. GALGANO, Francesco, MARRELLA, Fabrizio. **Diritto e prassi del commercio internazionale**, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Padova: Cedam, 2010, pp. 324-325.

<sup>18</sup> Cfr. NOVELLI, Giancarlo. **Compendio di Diritto Internazionale Privato e Processuale**. Napoli: Edizioni Simone, 2007.

gli Stati dovevano essere organizzati<sup>19</sup>. La nazionalità, secondo il giurista, era il fondamento dello *ius gentium* o "diritto delle genti"<sup>20</sup> e la sua applicazione doveva essere preferita a quella del "domicilio", criterio fino ad allora applicato per lo statuto personale, ma esteso anche ai rapporti di famiglia, al regime dei beni mobili e alle successioni<sup>21</sup>.

Quanto al Brasile e al suo ordinamento giuridico, le originarie regole di d.i.pr. contenute nel Codice Civile Brasiliano del 1916 erano ancora influenzate dalla tecnica giuridica europea. Per lo statuto personale, infatti, vigeva ancora il criterio di collegamento della nazionalità, tanto caro al MANCINI, a differenza della maggior parte degli altri Paesi dell'America del Sud, soprattutto l'Argentina, legati invece al criterio di collegamento del domicilio, ispirato alle teorie di TEIXEIRA DE FREITAS, che a sua volta seguiva le orme già in precedenza tracciate dal giurista e politico tedesco SAVIGNY.

Tale attaccamento al criterio di collegamento della nazionalità è venuto meno soltanto con l'introduzione nel 1942 della LICC (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro). La maggiore novità apportata dalla LICC è stata proprio la sostituzione del criterio della nazionalità con quello del domicilio, allineando così il Brasile alla maggioranza degli Stati latino americani. Unica eccezione al predetto sistema è il § 1 dell'art. 10 LICC, così come modificato dalla Lei n. 9.047 del 1995, in cui permane vigente il criterio della nazionalità quanto alla statuto personale e del diritto di famiglia, in caso di successione internazionale di beni di stranieri situati in territorio nazionale da parte di coniuge o di figli brasiliani. È chiaro in questo caso l'atteggiamento di tutela del legislatore brasiliano,

---

<sup>19</sup> Le teorie di MANCINI hanno influenzato le norme di d.i.pr. dei codici civili italiani del 1865 e del 1942, nonché quelle del c.d. codice Bustamante, adottato dal Congresso dell'Unione panamericana svoltosi a Cuba nel 1928, in particolare per quanto riguarda il carattere bilaterale e neutro delle norme di conflitto e la prevalenza del criterio della cittadinanza.

<sup>20</sup> Lo *ius gentium* è in diritto romano quell'insieme di regole che viene osservato da tutti i popoli in egual misura, in quanto fondato sulla *naturalis ratio*. Il suo opposto concettuale è lo *ius civile* quale diritto proprio di ciascuna *civitas*. Mentre quest'ultimo trae origine da leggi scritte, lo *ius gentium* origina dall'agire costante nel tempo che diviene prassi legittima. Non riguarda, tuttavia, la tradizione di un popolo, ma le abitudini comuni agli uomini di ogni luogo e tempo, che si possono quindi ritenere connaturate con l'uomo e perciò legittime.

evidentemente improntato alla protezione del proprio nazionale. Tale eccezione, inoltre, ha rango costituzionale, essendo integrata nell'art. 5, inciso XXXI della Carta Magna brasiliana del 1988<sup>22</sup>.

A tutt'oggi il d.i.pr. brasiliano continua a essere regolato dalle norme conflittuali stabilite dalla LICC, così come visto. Tali norme sono andate incontro negli anni a un processo di trasformazione per mano di numerose Convenzioni internazionali, cui il Brasile ha aderito<sup>23</sup>.

Il criterio di collegamento oggi prevalente, come detto, è quindi quello della *lex domicilii*. In particolare, il sistema brasiliano prevede un concorso successivo di criteri di collegamento, quali il domicilio, la residenza o il luogo dove la persona di fatto dimora. Il sistema della *lex domicilii* si giustifica in quanto il domicilio è il vincolo più stretto che lega una persona al proprio territorio, ed è inoltre la sede giuridica della persona, in quanto centro dei suoi affari e interessi. La LICC, ora meglio detta Legge di introduzione alle norme del diritto brasiliano, LINDB, nella redazione data dalla Lei n. 12.376 del 2010, all'art. 7 stabilisce come criterio di collegamento fondamentale della Legge applicabile al caso concreto proprio la Legge del Paese in cui è domiciliata la persona, la quale determina le regole stesse sull'inizio e la fine della personalità, sul nome, sulla capacità e sui diritti di famiglia.

Dato che il Brasile è sempre stato storicamente un paese di grande flusso immigratorio di stranieri, il criterio di collegamento del domicilio è di certo quello risultato più conveniente, in quanto elimina possibili problemi derivanti dalla doppia nazionalità o

---

<sup>21</sup> Cfr. BAREL, Bruno, ARMELLINI, Stefano. **Manuale breve di diritto internazionale privato**. Milano: Giuffrè Editore, 2011.

<sup>22</sup> Cfr. ARAUJO, Nadia DE. **Direito Internacional Privado. Teoria e Prática Brasileira**. 5 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, 660 p. Art. 5, inc. XXXI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: "*a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus*".

dall'apolidia. Il domicilio, infatti, è qualificato giuridicamente secondo il dettato dell'art. 70 e seguenti del Codice Civile brasiliano, e quindi secondo il diritto nazionale e non in conformità al diritto straniero. Esso si qualifica, in particolare, in base al luogo nel quale la persona ha stabilito il proprio domicilio con "animo definitivo", dato che il domicilio è caratterizzato da un elemento soggettivo o intenzionale, cioè la volontà o *animus* della persona di fissare il domicilio in quel determinato luogo, e un elemento oggettivo o materiale, che è la residenza in senso stretto, in quanto luogo onde vive l'individuo abitualmente.

La nazionalità, come si è visto, ha quindi sempre giocato un ruolo fondamentale sia nei rapporti tra Stati, caratteristici del diritto internazionale pubblico, sia nel processo di maturazione degli stessi sistemi giuridici interni di diritto internazionale privato e, in particolare, di quello italiano e di quello brasiliano.

---

<sup>23</sup> Si pensi alla Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, conclusa all'Aia il 29/05/1993, promulgata con Decreto n. 3.087, del 21/06/1999.

### 2.3 Nazionalità ed elementi costitutivi dello Stato

Dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, affinché lo Stato abbia una propria soggettività internazionale è necessaria la presenza di alcuni elementi, che ci accingiamo a descrivere in dettaglio.

Il primo fondamentale elemento di uno Stato è il suo popolo. Esso può essere definito come l'insieme degli individui che convivono su un determinato territorio, sotto la potestà di un proprio governo e retto e ordinato da un originario ordinamento giuridico. Il popolo è legato al territorio sul quale è stabilito e può essere altresì inteso come un soggetto collettivo che, stanziato su un territorio, caratterizza la Nazione. L'insieme dei cittadini di uno Stato costituisce pertanto il suo popolo. L'individuazione concreta del popolo dipende dai singoli ordinamenti statali. Un criterio che può seguirsi è quello della sudditanza, che indica la sottoposizione dell'individuo all'ordinamento giuridico statale, criterio tuttavia non adottato negli ordinamenti giuridici moderni, in quanto le norme statali oltre ai cittadini si estendono spesso anche agli stranieri e agli apolidi, i quali, pur potendo essere sottoposti all'autorità statale non fanno parte della sua comunità. Altro criterio è quello della cittadinanza, che implica un rapporto stabile e permanente tra Stato e individuo, quale sudditanza permanente. La cittadinanza, come già rilevato, è infatti uno *status* personale che segue l'individuo ovunque esso si trovi ed è attributiva di diritti e doveri civili e politici. È pertanto possibile affermare che l'appartenenza a un determinato Stato e al suo popolo coincide normalmente con la cittadinanza.

Il concetto di popolazione è invece diverso da quello di popolo, in quanto definisce l'insieme delle persone che risiedono sul territorio di uno Stato, cioè i suoi abitanti, a prescindere dal fatto che siano suoi cittadini. La popolazione si distingue dal popolo in quanto

comprende anche stranieri e apolidi che risiedono sul territorio dello stato mentre non comprende i cittadini residenti all'estero. La divergenza tra popolo e popolazione è accentuata negli Paesi interessati da un forte flusso migratorio, in entrata o in uscita, come ad esempio l'Italia.

Il territorio è il secondo elemento fondamentale di uno Stato ed è definibile come lo spazio all'interno del quale l'autorità di governo esercita la propria sovranità. Il territorio dello Stato è formato di norma dal territorio terrestre, marittimo e aereo. Il concetto di territorio nell'ordinamento brasiliano è ben inquadrato da VALLADÃO, il quale lo definisce come "a terra firme, o subsolo, as ilhas, o território fluvial, lacustre, marítimo (águas territoriais), inclusive a plataforma submarina, e aéreo, os navios e aeronaves brasileiros, de guerra, onde quer que se encontrem, e de outra natureza quando em operação ou ancorados em território brasileiro, alto-mar ou território que não pertença a nenhum Estado"<sup>24</sup>. Il territorio terrestre è delimitato dai confini (il *limes* romano). La determinazione dei confini è fissata convenzionalmente, e i criteri normalmente utilizzati sono di tipo artificiale o naturale<sup>25</sup>. Spesso gli Stati di nuova formazione, sorti dalla decolonizzazione, per evitare l'insorgere di eventuali problemi dettati dalla delimitazione delle nuove frontiere hanno accettato le delimitazioni amministrative dei confini così come già tracciate dalle ex potenze coloniali, secondo il principio dell'*uti possidetis*. Dato che il territorio è un elemento costitutivo dello Stato, in caso di sua estinzione ci si troverebbe di fronte all'estinzione stessa dello Stato.

Terzo elemento fondamentale è il governo, costituito dagli organi che esercitano effettivamente il potere di imperio su una data comunità stanziata stabilmente su un territorio. In linea generale può dirsi che è indifferente, a livello di diritto internazionale, la forma di governo adottata da parte di ciascuno Stato. Data tuttavia l'esistenza a livello internazionale

---

<sup>24</sup> VALLADÃO, Haroldo, Op. cit., p. 277.

<sup>25</sup> Per una nozione di "territorio della Repubblica" nell'ordinamento italiano, si vedano l'art. 4, co. 2 Codice Penale, gli art. 4, 5 e 20 del Codice della Navigazione e gli artt. 79 e seguenti del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, G.U.

del principio dello *ius cogens*, vale a dire di norme cogenti, o norme consuetudinarie, che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare, diritto quindi percepito dai membri della comunità internazionale - gli Stati in particolare - come assolutamente inderogabile<sup>26</sup>, non potrà certo ritenersi indifferente da parte dello stesso diritto internazionale il fatto che ad esempio un governo pratici la discriminazione razziale, o violi costantemente i diritti dell'uomo e delle minoranze etniche.

Abbiamo infine quale elemento fondamentale di uno Stato la stessa idea di sovranità, collegata al concetto di Stato moderno, nato e sviluppatosi tra il XV e il XVI secolo, in cui gradualmente il potere, prima frazionato e diviso, viene a concentrarsi nelle mani di una sola persona, identificata con il Re. In seguito alle trasformazioni indotte dalla Rivoluzione Francese viene rimosso il principio della monarchia per diritto divino e fondato il nuovo principio della sovranità che appartiene al popolo, che la esercita attraverso i suoi rappresentanti. Quando oggi si parla di Stato sovrano, si intende che le funzioni del sistema politico interno di una nazione non ammettono ingerenze esterne, ma sono stabilite unicamente dalla libera determinazione nazionale. Sovranità significa quindi che in forza della *summa potestas* dello Stato nulla gli può essere imposto dall'esterno. Tale prerogativa è espressa con il detto latino *superiorem non recognoscens*. Le stesse norme di diritto internazionale si fondano pertanto sul principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati.

La sovranità di uno Stato, in particolare, può distinguersi in sovranità interna, quale capacità dell'autorità di governo di esercitare effettivamente la propria potestà di imperio su una data comunità stabilmente stanziata su un determinato territorio, e sovranità esterna, costituita dall'indipendenza giuridica dello Stato da qualsiasi altra entità. L'esercizio effettivo e indisturbato della sovranità nell'ambito di un territorio è il presupposto cui il diritto

---

30/12/2000 Ordinamento dello Stato Civile. Quanto all'ordinamento brasiliano, si veda la Lei n. 7565 de 19 de Dezembro de 1986 sul concetto di spazio aereo brasiliano.

internazionale ricollega, come conseguenze, il diritto dello Stato sovrano di pretendere che altri non entri nel suo territorio e il dovere equivalente di astenersi dall'invadere il territorio di altri Stati. In ciò si concreta la così detta sovranità territoriale.

Nell'ordinamento italiano il principio di sovranità, parimenti a quello della sua possibile limitazione, è espresso dall'art. 11 della Costituzione, il quale al secondo comma afferma che l'Italia consente "in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". Tale articolo, di somma importanza, racchiude i principi di uguaglianza, interesse per la giustizia e pace tra i popoli, e ha posto le basi per la cessione di parte della sovranità dell'Italia in favore di istituzioni sovranazionali che mirano a creare un'integrazione più profonda tra i popoli. Principio pensato per l'ingresso dell'Italia nell'ONU, e che si è dimostrato tanto elastico da permettere all'Italia di partecipare al processo di integrazione europea.

Nell'ordinamento brasiliano, il principio di sovranità si ritrova invece sparso in diverse disposizioni costituzionali, potendo considerarsi un principio supremo e fondamentale. L'art. 1 afferma ad esempio che "A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania". Il carattere democratico della Costituzione, infine, è espresso dall'art. 14 che riconosce la sovranità popolare e ne individua l'esercizio "pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos [...]".

---

<sup>26</sup> Lo *ius cogens* è accolto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali del 1986.

### 3 FORME DI ATTRIBUZIONE E ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ

#### 3.1 Formazione storica dei sistemi di attribuzione della nazionalità originaria

L'attribuzione da parte degli ordinamenti giuridici dei Paesi della comunità internazionale della nazionalità originaria o primaria, vale a dire la nazionalità che ogni individuo si vede attribuita al momento della sua nascita<sup>27</sup>, è retta da due principi cardine, quello dello *ius sanguinis* e quello dello *ius soli*. L'adozione dell'uno o dell'altro principio, o meglio dell'uno e dell'altro principio in un così detto sistema misto<sup>28</sup>, è una scelta che il diritto internazionale impone agli Stati per evitare che il libero arbitrio possa permettere agli Stati stessi di cancellare a piacimento gli stranieri sul proprio territorio<sup>29</sup>.

Tali criteri classici di attribuzione della nazionalità originaria sono frutto di un lungo percorso storico legato in primo luogo alle tradizioni della Grecia e di Roma antiche. La nozione greca della cittadinanza, ad esempio, aveva un chiaro significato politico, in quanto solo chi partecipava attivamente della vita politica e si prendeva cura della *pólis* (πόλις) poteva essere considerato cittadino<sup>30</sup>. La nozione della cittadinanza romana, la così detta *civitas romana*, può considerarsi un'evoluzione e un miglioramento della nozione greca. Soprattutto

---

<sup>27</sup> Si distingue tra nazionalità **originaria o primaria** e nazionalità **derivata o secondaria**. La prima è attribuita al momento della nascita dell'individuo ed è pertanto involontaria. La seconda si acquisisce invece dopo la nascita e per volontà propria, di norma tramite la naturalizzazione. Su questo problema, vedasi la sezione 3.2 di questa dissertazione.

<sup>28</sup> In realtà, quasi nessuno Stato adotta un criterio o l'altro in senso esclusivo. Se si adottasse in via esclusiva lo *ius sanguinis*, infatti, si rischierebbe di creare casi di apolidia, cioè esistenza di individui privi di nazionalità, nel caso ad esempio di nascita sul territorio nazionale di un soggetto da genitori sconosciuti. Anche l'adozione esclusiva dello *ius soli* potrebbe creare paradossi problematici, in quanto ad esempio i figli di nazionali che nascono all'estero non saranno mai nazionali, mentre lo saranno i figli di stranieri nati nel Paese, anche se i genitori sono solo di passaggio e senza che nè i genitori nè i figli abbiano un legame con lo Stato in cui i figli sono nati. Su quest'ultimo punto, vedasi PONTES DE MIRANDA. **Nacionalidade de Origem e Naturalização no Direito Brasileiro**. 2. tiragem. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Filho, 1936, p. 53.

<sup>29</sup> JIMENEZ DE ARECHAGA, E. et. al., Op. cit. pp. 16-17.

<sup>30</sup> Per il mondo e l'esperienza greca antica, è imprescindibile il riferimento alla Politica di Aristotele, che definiva Πολίτης (cittadino) colui che è in grado tanto di governare quanto di essere governato, definizione questa che sarebbe divenuta classica per la tradizione politica dell'Occidente. Aristotele, inoltre, definiva l'uomo come ζῷον πολιτικόν (animale politico) che vive in una πόλις (città) e deve organizzare il suo modo di vivere, e

sotto l'Impero, la *civitas romana* subì una grande trasformazione, in quanto vennero progressivamente estesi a gran parte del mondo allora conosciuto i privilegi derivanti dall'essere cittadino romano, e così venivano gradualmente riconosciuti anche al di fuori del territorio romano diritti e doveri esclusivi dello *status* di cittadino romano. Con la *Constitutio Antoniniana*, promulgata nel 212 d.C. da Caracalla, veniva concessa la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'Italia e a tutti i sudditi delle Province, atto che, sebbene avesse come scopo quello di aumentare le entrate delle casse dell'Impero, rappresentò di fatto un passaggio cruciale nella storia di Roma, in cui la cittadinanza veniva estesa a molti e utilizzata come strumento di diplomazia e di politica estera.

La cultura giuridica romana, espansa ormai ai confini dell'Impero, portava con sé anche l'istituto della famiglia, la cui organizzazione era fondamentale e particolarmente complessa e articolata nella società romana. La cittadinanza romana, infatti, era acquisita per nascita da genitori romani, regolarmente uniti in matrimonio. L'attribuzione della cittadinanza originaria per *ius sanguinis* è pertanto da ricondurre direttamente al concetto di *familia* romana essendone un precipitato storico diretto e sarebbe da ricercare, più che nel sangue, nel concetto di filiazione, in quanto in realtà si tratterebbe di *ius familiae* o meglio di uno *ius filiationis*<sup>31</sup>.

Il criterio dello *ius sanguinis*, dal punto di vista storico, è quindi il primo tra i due criteri citati a essere mai stato utilizzato. Tale criterio ha predominato nel corso delle diverse epoche storiche ed è attualmente predominante in molti Paesi. A porlo quale sistema prevalente della propria legislazione interna di attribuzione della cittadinanza sono soprattutto

---

come ζῶον λόγον ἔχων (animale dotato di parola, o meglio di λόγος). Cfr. ARISTOTELE. **Politica**. Bari: Laterza, 2007, 280 p.

<sup>31</sup> DEL'OLMO, F. DE SOUZA, Op. cit., p. 45. Nello stesso ordinamento giuridico italiano odierno, ad esempio, anche se in senso diverso e più ampio, l'art. 2 Legge n. 91 del 05/02/1992 prevede esplicitamente l'acquisto della cittadinanza per "filiazione".

i Paesi più popolosi e con una chiara tendenza storica all'emigrazione, quali i Paesi europei<sup>32</sup>.

La concessione della cittadinanza a tutti gli individui residenti nei territori annessi all'Impero romano tramite la *Constitutio Antoniniana*, tuttavia, è stata altresì alla base del graduale svuotamento del concetto stesso di cittadinanza. Il fatto di riconoscere a molti individui diritti prima riservati a pochi, aveva infatti portato a un deterioramento dell'istituto, con la riduzione del cittadino al ruolo di sudditi.

Il graduale svuotamento del concetto di cittadinanza, legato alla frammentazione indotta dalle successive invasioni barbariche in seguito alla fine dell'Impero romano d'Occidente e la progressiva scomparsa dello *status civitatis* si fanno poi ancor più evidenti con l'età feudale. L'appartenenza alla *civitas* non è più ritenuta la sola condizione per l'esercizio dei diritti da parte degli individui, ma si va affermando quale condizione fondamentale per l'esercizio di quei diritti la relazione stessa stabilita sul territorio tra gli individui, mentre lo spazio territoriale lasciato dall'antico Impero comincia a essere occupato da una moltitudine di piccoli Stati. Nascono e si sviluppano in quest'epoca i così detti legami feudali, vincoli personali tipici dell'aristocrazia militare di origine germanica. La terra e il suolo diventano il centro di gravità dell'economia e della società e il signore, o "vassallo", domina su tutti in ragione di un vincolo territoriale di tipo verticale e di un giuramento di fedeltà al sovrano. Ed è proprio da questo legame con il territorio e dal crescente interesse di mantenere l'individuo legato alla terra, sviluppatosi con il sistema del vassallaggio, che nasce e si espande l'impianto dello *ius soli*, il quale è pertanto di più recente concezione rispetto al più antico criterio precedentemente descritto dello *ius sanguinis*. La base del sistema si fonda sul fatto che colui che nasce sul territorio di un determinato Paese è nazionale di quel Paese secondo l'antico detto del *quod est in territorio est de territorio*.

---

<sup>32</sup> Basti pensare alla grande emigrazione di italiani e tedeschi verso il Brasile nel corso della fine dello Ottocento e inizi Novecento.

Il sistema dello *ius soli*, tuttavia, con il passare del tempo ha gradualmente perso la propria connotazione negativa di antico vincolo feudale di dipendenza e soggezione che teneva il popolo legato al signore, per assurgere a vero criterio democratico di attribuzione della nazionalità. Esso è oggi il sistema tipicamente usato dai Paesi nuovi o in fase di sviluppo che hanno bisogno di una rapida crescita della propria popolazione, obiettivo che non potrebbe ottenersi con l'applicazione prevalente del sistema dello *ius sanguinis*, che richiede il passare di diverse generazioni e quindi di molto tempo affinché si crei una popolazione di un certo numero di nazionali. A utilizzare il sistema dello *ius soli* sono quindi di norma i Paesi che hanno avuto o hanno ancora oggi un alto tasso di immigrazione e che hanno bisogno di integrare rapidamente i discendenti degli immigrati nella propria vita nazionale. Gli Stati delle Americhe, ad esempio - Brasile incluso - rientrano attualmente nella lista di questi Paesi, in quanto utilizzano a pieno titolo il sistema dello *ius soli* quale criterio prevalente di attribuzione della nazionalità originaria<sup>33</sup>.

Come abbiamo visto, quindi, la nazionalità può essere attribuita in diversi modi. Prendendo in considerazione il fattore tempo, ad esempio, possiamo classificare la nazionalità in originaria o primaria, e derivata o secondaria, o meglio acquisita. Per l'attribuzione della prima è sufficiente il semplice atto della nascita dell'individuo; essa è pertanto attribuita immediatamente e automaticamente ed è involontaria. La seconda, invece, si acquisisce in un tempo successivo alla nascita e per volontà propria, di norma tramite l'istituto della naturalizzazione<sup>34</sup>.

In Brasile, come nella maggior parte dei Paesi latino americani e in particolare del MERCOSUL, i criteri di attribuzione della nazionalità originaria sono direttamente individuati dalla Carta Magna, non ammettendosi che possa essere altra norma infra-

---

<sup>33</sup> Cfr. DAL RI JÚNIOR, Arno. **História do Direito Internacional. Comércio e Moeda Cidadania e Nacionalidade**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, 320 p.

costituzionale a creare nuove ipotesi attributive della nazionalità primaria<sup>35</sup>.

La Costituzione brasiliana adotta quale regola prevalente dell'attribuzione della nazionalità originaria il criterio dello *ius soli*, e prevede allo stesso tempo ipotesi di applicazione del criterio dello *ius sanguinis*, anche se limitate, in un evidente sistema misto<sup>36</sup>.

Il criterio dello *ius soli* è dettato dall'articolo 12 della Costituzione della Repubblica Federale del Brasile del 1988, la c.d. *Constituição Cidadã*, al Capitolo III intitolato "Della Nazionalità", nel modo seguente: "Art. 12. São brasileiros: I - natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país". Secondo il citato articolo, pertanto, sono esclusi dalla possibilità di vedersi attribuita la nazionalità brasiliana per *ius soli* soltanto quegli individui che, pur nati in territorio brasiliano, siano figli di stranieri che si trovano in Brasile a servizio del loro Paese<sup>37</sup>. Tale ultima previsione appare in linea con la maggior parte dei sistemi di attribuzione della nazionalità adottati dagli Stati, nonché coerente con le previsioni di cui alle Convenzioni internazionali di Vienna del 18 Aprile 1961 e del 24 Aprile 1963 sulle Relazioni Diplomatiche e sulle Relazioni Consolari rispettivamente.

Prosegue, poi, l'articolo 12 individuando due casi di applicazione del criterio residuale dello *ius sanguinis*. Il primo stabilisce che sono brasiliani "b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil". È questo il caso dello *ius sanguinis mais função*. Lo Stato brasiliano, pur accettando come criterio prevalente il sistema dello *ius soli* non ignora di fatto la condizione di propri nazionali dei figli di genitori brasiliani che si trovino all'estero a servizio della

---

<sup>34</sup> Sul punto, vedi sezione 3.2 di questa dissertazione.

<sup>35</sup> DEL'OLMO, F. DE SOUZA, Op. cit., p. 110. L'eccezione è l'Argentina, le cui norme sulla nazionalità sono direttamente dettate dalla Legge ordinaria.

<sup>36</sup> È importante sottolineare che in Brasile il criterio dello *ius soli* nell'attribuzione della nazionalità originaria non è mai stato assoluto sin dalla prima Carta Magna. Cfr. sul punto DEL'OLMO, F. DE SOUZA, Op. cit., p. 90.

<sup>37</sup> Tale principio di esclusione, ammesso quale costume nel diritto internazionale, mitiga pertanto il criterio dello *ius soli* nel caso del Brasile, fatto che al contrario non avviene nel caso dell'Uruguay e del Paraguay, in cui il sistema dello *ius soli* è adottato nella sua integrità, non ammettendo alcuna eccezione.

Repubblica Federativa del Brasile, e che quindi abbiano con il Paese uno speciale legame.

Più problematico appare invece il secondo caso di applicazione residuale dello *ius sanguinis*, distinguibile in *ius sanguinis mais registro* o *mais residência e opção*. Tale criterio ha subito negli anni diverse riforme costituzionali. Esso prevedeva, nella sua vecchia formulazione, che fossero brasiliani "c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira". La previsione dello *ius sanguinis mais registro*, consistente nella registrazione dell'atto di nascita presso le rappresentanze brasiliane all'estero, ambasciate o consolati, introdotta già con la Costituzione del 1967, e ripetuta nel 1969 e nel 1988, permetteva che lo *status* di brasiliano nato non fosse un diritto potenziale della persona ma un fatto reale, in quanto la persona era brasiliana indipendentemente dalla condizione che venisse a risiede in Brasile o che optasse per la nazionalità brasiliana. Tale sistema aveva tuttavia generato critiche da parte della dottrina, in quanto alcuni studiosi ritenevano che l'esistenza di questa possibilità di attribuzione originaria della nazionalità avrebbe potuto creare all'estero brasiliani nati che potenzialmente non avrebbero mai avuto a che fare con il Brasile, che eventualmente non sarebbero mai venuti in Brasile e che neanche avrebbero mai parlato la lingua portoghese<sup>38</sup>.

L'Emenda Costituzionale di Revisione n. 3 del 7 Giugno 1994 aveva quindi eliminato tale previsione dal dettato costituzionale, scatenando tuttavia a sua volta numerose critiche, in quanto si riteneva che la questione fosse già stata ampiamente superata dalla dottrina costituzionale brasiliana. Senza una tale previsione di attribuzione della nazionalità originaria il nato all'estero, che non fosse nato da genitori che ivi si trovavano al servizio del Brasile, e che non avesse mai fissato la residenza in Brasile nè avesse optato per la nazionalità

brasileira, avrebbe infatti corso il grave rischio di risultare apolide. L'Emenda n. 3 del 1994 risultava pertanto in contrasto con la previsione di cui all'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo<sup>39</sup>, in quanto si sarebbero potuti creare casi di apolidia, ad esempio quando genitori brasiliani avessero avuto un figlio in Italia, Paese che, come noto, adotta lo *ius sanguinis*<sup>40</sup>.

L'Emenda Costituzionale n. 54 del 20 Settembre 2007, pertanto, ha ripristinato i due criteri dello *ius sanguinis mais registro* o *ius sanguinis mais residência e opção*, eliminando anche la condizione dello stabilimento della residenza in Brasile prima della maggiore età, prescrivendo che sono brasiliani nati: "c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira".

Per effetto di queste previsioni costituzionali, attualmente le tre forme di *ius sanguinis* applicate in via residuale rispetto allo *ius soli* dall'ordinamento brasiliano sono quella dello *ius sanguinis mais função*, *ius sanguinis mais registro* e *ius sanguinis mais residência e opção*. La prima può considerarsi conseguenza della norma consuetudinaria di diritto internazionale di esclusione dalla nazionalità per *ius soli* dei figli nati su territorio estero in cui i genitori si trovino esclusivamente per prestare servizio in favore della propria Patria, essendo comunque una forma limitata a pochi casi. Nel secondo caso, si può notare come sia sufficiente la registrazione dell'atto di nascita presso la competente Rappresentanza

---

<sup>38</sup> SILVA, José Afonso DA. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 316.

<sup>39</sup> **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**, approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 10 Dicembre del 1948: "Articolo 15: 1) Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità; 2) Nessuno può arbitrariamente venir privato né della propria nazionalità né del diritto di cambiare nazionalità".

<sup>40</sup> Vi è da dire, tuttavia, che una tale evenienza di apolidia sarebbe da ritenere oggi alquanto remota, in seguito all'introduzione della nuova Legge italiana sulla cittadinanza. L'art. 1, co. 1 lett. b) della Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, infatti, prevede l'attribuzione della cittadinanza italiana al figlio nato in Italia quando lo stesso non segue la cittadinanza dei genitori secondo la Legge dello Stato al quale questi appartengono, così eliminando di fatto la possibilità del verificarsi di casi di apolidia.

brasiliana all'estero al fine di far ottenere al nato all'estero lo *status* di brasiliano nato. Nel terzo caso, infine, vi è da osservare come le esigenze richieste per l'attribuzione del diritto di nazionalità a titolo originario siano maggiori. Affinché il figlio di genitori brasiliani abbia lo *status* di brasiliano nato, dovrà infatti venire a risiedere in Brasile e optare in qualunque momento per la nazionalità brasiliana. In questo caso, pertanto, ad essere adottato è l'antico sistema della filiazione, accresciuto da due requisiti ulteriori, e cioè la residenza in Brasile e l'opzione per la nazionalità brasiliana. Si tratta in tal caso, pertanto, di attribuzione di nazionalità potestativa, in quanto dipendente soltanto dalla volontà dell'interessato. Tale opzione, inoltre, in quanto dichiarazione unilaterale di volontà, una volta effettuata non può più essere ritrattata. Altro aspetto interessante di questo tipo di nazionalità potestativa è il capire come deve essere trattato il nato all'estero, da genitori brasiliani, il quale sia venuto a risiedere in Brasile ma che non abbia ancora optato per la nazionalità brasiliana, potendo optare a favore della stessa in qualunque momento. In questo caso, la nazionalità verrebbe a generarsi nel momento in cui la persona passa a risiedere in Brasile, e, raggiunta la maggiore età, l'opzione diverrebbe una condizione sospensiva della nazionalità necessitando di un procedimento di giurisdizione volontaria, con sentenza con effetto *ex tunc*.

Come si è già avuto modo di rilevare, è la legislazione interna ad ogni Stato che dispone delle varie modalità di attribuzione, acquisizione, perdita e riacquisto della nazionalità. Lo stesso fenomeno della doppia cittadinanza tra la sua origine proprio dal funzionamento autonomo di sistemi sovrani diversi<sup>41</sup>.

Quanto al caso dell'Italia, l'attuale legislazione prevede un sistema di attribuzione della nazionalità originaria, o primaria, basato sul criterio dello *ius sanguinis*. Tale sistema non è previsto a livello costituzionale come nel caso del Brasile, ma delineato dalla Legge

---

<sup>41</sup> STANCARI, Perla. **Panorama dos Estados que aceitam a dupla cidadania**, in DAL RI JÚNIOR, Arno, DE OLIVEIRA, Odete Maria. **Cidadania e Nacionalidade. Efeitos e perspectivas nacionais - regionais - globais**. 2 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003, p. 107.

ordinaria n. 91 del 5 Febbraio 1992, in vigore dal 16 Agosto 1992 e rubricata "nuove norme sulla cittadinanza".

Tale Legge, definita dallo stesso legislatore "Legge Organica", è frutto di un lungo processo storico che trae le sue origini già a partire da metà Ottocento e fin dalla nascita dello Stato italiano. Dalla proclamazione del Regno d'Italia del 17 Marzo 1861 e fino al *referendum* popolare a favore della Repubblica del 1946, infatti, il concetto di cittadinanza ha gradualmente acquisito sempre maggior importanza. Un primo complesso di disposizioni riguardanti i diritti civili e politici dei cittadini viene stabilito con lo Statuto del Regno di Sardegna, il così detto Statuto Albertino, concesso da Re Carlo Alberto il 4 Marzo 1848. A partire dal 17 marzo 1861, poi, con la fondazione del Regno d'Italia, lo Statuto Albertino con la relativa disciplina dei diritti civili e politici diviene la carta fondamentale della nuova Italia unita e rimane tale fino al biennio 1944-1946, quando viene adottato un regime costituzionale transitorio fino all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, il 1° gennaio 1948, con la quale i diritti civili e politici passano a essere disciplinati dal Titolo IV, articoli da 48 a 54.

Le disposizioni sulla cittadinanza in senso stretto, durante tale epoca conosciuta come periodo del "risorgimento giuridico" italiano, sono disciplinate dagli articoli da 4 a 15 del Codice Civile italiano del 1865. La disciplina codicistica si basava già allora sulla trasmissibilità *iure sanguinis* dello *status civitatis* e sul concetto di unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, le cui sorti erano tuttavia legate soltanto alle sorti del padre<sup>42</sup>. L'art. 8 prevedeva altresì un sistema misto, aprendosi all'applicazione dello *ius soli*, in quanto disponeva che poteva considerarsi italiano il figlio nato nel Regno da straniero che avesse fissato il suo domicilio nel nostro Paese da dieci anni ininterrotti. L'articolo 10, inoltre,

---

<sup>42</sup> Per conoscere la parità tra uomo e donna, infatti, bisognerà attendere il 1° Gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.

prevedeva l'acquisto della cittadinanza con la naturalità, rispettivamente per Legge e per decreto reale. Si decretava così l'esistenza di due tipi differenti di cittadinanza. La prima era detta "cittadinanza ordinaria" o di pieno diritto, *optimo iure*, ed era attributiva di tutti i diritti civili e politici, mentre la seconda era la così detta "piccola cittadinanza" e ne era priva, e pertanto escludeva i suoi titolari dalla partecipazione alla vita politica della comunità statale, creando di fatto due categorie distinte di cittadini.

Un tale disciplina si sarebbe tuttavia dimostrata col passare del tempo inadatta alle mutate condizioni sociali e politiche del Paese, in particolare a causa del verificarsi dell'enorme e ben noto fenomeno dell'emigrazione transoceanica, soprattutto verso i Paesi latino americani. Il crescente miglioramento delle comunicazioni, infatti, aveva creato nuove situazioni giuridiche, in quanto molti emigrati si trovavano a rientrare in Italia dopo avere contratto nuovi vincoli di cittadinanza all'estero. Tale maggiore mobilità aveva determinato altresì flussi in ingresso verso l'Italia di stranieri che chiedevano di acquistare lo *status civitatis*. L'istituto della naturalizzazione, così come era stato concepito dall'art. 10 del Codice Civile italiano del 1865, si sarebbe rivelato ben presto non più adeguato. Un forte movimento critico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza portò pertanto all'introduzione, per mezzo dell'art. 1 della Legge n. 217 del 17 Maggio 1906, della possibilità di concessione della cittadinanza per decreto reale con godimento di diritti civili e politici, previa accertata esistenza di alcuni requisiti specifici, quali la residenza o il servizio a favore dello Stato.

Tuttavia, il primo vero provvedimento strutturale sull'istituto della cittadinanza italiana si ha con l'entrata in vigore della Legge n. 555 del 13 Giugno 1912, il cui art. 17 preserva di fatto l'istituto della cittadinanza per naturalizzazione, così come riformato dalla Legge n. 217 del 1906, che continua a esistere nell'ordinamento giuridico italiano come un unico regime di naturalizzazione, attuato per provvedimento amministrativo - il Regio Decreto - con la piena attribuzione dei diritti civili e politici. La struttura approntata dalla

Legge 555/1912 si è mantenuta per circa ottanta anni, e alcuni degli elementi innovativi della nuova Legge 91/1992 sono direttamente mutuati dalla precedente Legge. La Legge 555/1912, infatti, prevedeva già come criterio prevalente di attribuzione della cittadinanza lo *ius sanguinis*, confinando lo *ius soli* a mero criterio residuale.

La stessa possibilità di mantenere la doppia cittadinanza, che comunque resta uno degli elementi innovativi della Legge 91/1992, risultava già presente nella precedente normativa, in quanto l'art. 7 Legge 555/1912 consentiva al cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale fosse ritenuto proprio cittadino per nascita, di conservare la cittadinanza italiana, con il chiaro obiettivo di mantenere il legame con la madre patria, per il discendente nato all'estero da nazionale italiano ivi emigrato.

La Legge 555/1912 ha tuttavia subito nel corso dei suoi ottant'anni di permanenza in vigore numerose modifiche e innovazioni, dettate dalla necessità di adeguare il dettato normativo alle mutate esigenze delle società. Hanno inciso negli anni sulla vecchia Legge alcune sentenze della Corte Costituzionale, la riforma italiana del diritto di famiglia con la Legge n. 151 del 19 Maggio 1975, la Legge n. 184 del 4 Maggio 1983 sulle adozioni e la Legge n. 123 del 21 Aprile 1983 sulla cittadinanza per filiazione e in relazione al matrimonio. L'affermazione del principio di parità dei coniugi con la Legge 151/1975 aveva portato a escludere la perdita automatica della cittadinanza italiana in sfavore della donna italiana che acquistasse la cittadinanza del marito straniero per effetto del matrimonio, ma solo con la Legge 123/1983, in particolare con gli articoli 1 e 3, si è giunti definitivamente a negare ogni effetto automatico del matrimonio sulla cittadinanza della donna sposata, prevedendosi che il coniuge straniero di un italiano può acquistare la cittadinanza italiana solo se esprime una precisa volontà in tal senso.

La nuova legislazione non ha determinato grandi fratture con i principali criteri guida già presenti nella Legge del 1912 che, sebbene integrata dalle suddette normative, è rimasta

come si è detto la Legge fondamentale sulla cittadinanza per l'ordinamento giuridico italiano per oltre ottanta anni. La riforma attuata con la Legge 91/1992 può quindi essere considerata, per usare le parole di BAREL, "o resultado de um processo de revisão, voltado a reordenar sistematicamente e a melhorar tecnicamente a disciplina"<sup>43</sup>. In altre parole, la riforma sarebbe una *reductio ad unitatem* della materia, o meglio la Legge del 1912 in versione costituzionalmente adeguata<sup>44</sup>.

Di particolare rilievo nel contesto della nuova normativa, anche per quanto diremo in seguito trattando del fenomeno della duplicità o pluralità, è l'art. 11 Legge 91/1992, che consente la conservazione della cittadinanza italiana anche quando l'interessato sia in possesso della cittadinanza di un altro Stato, nella convinzione che l'integrazione dell'individuo in una nuova comunità statale straniera non debba necessariamente causare la rottura dei vincoli giuridici che lo legano alla madre patria, a meno che tale evenienza non sia frutto di una precisa manifestazione di volontà da parte dell'individuo stesso. Questa impostazione delineata dalla norma, supera completamente il sistema precedente e riflette un nuovo atteggiamento, comune peraltro a diversi Stati, di apertura nei confronti del fenomeno della doppia cittadinanza, non più considerato un fenomeno essenzialmente negativo<sup>45</sup>.

L'attuale Legge 91/1992 si fonda pertanto su criteri mutuati dalla vecchia normativa del 1912, ma nello stesso tempo contiene diversi principi innovatori. Da un lato abbiamo l'art. 1, comma 1 lett. a) della nuova Legge che, nel porre alla base del nostro sistema lo *ius sanguinis*, riconferma il principio della perpetuazione della cittadinanza italiana nei

---

<sup>43</sup> BAREL, Bruno. **A aquisição da cidadania italiana após a reforma de 1992**, in DAL RI JÚNIOR, Arno, DE OLIVEIRA, Odete Maria. **Cidadania e Nacionalidade. Efeitos e perspectivas nacionais - regionais - globais**. 2 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003, p. 114.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> È stato il fenomeno della migrazione, tanto conosciuto alla storia d'Italia, ad avere condizionato le scelte del Legislatore del 1992. La Legge attuale, infatti, cerca di fornire risposta a istanze provenienti dalle Comunità di italiani residenti in Paesi esteri di vecchia emigrazione, quali l'Argentina e il Brasile, che hanno visto nel ritorno in Italia una via d'uscita alle precarie condizioni economiche e sociali in cui si trovavano a vivere in quegli Stati. L'attuale Legge, pertanto, contiene disposizioni che riflettono un atteggiamento favorevole per il riacquisto della

discendenti diretti del cittadino, al quale già si ispirava la precedente disciplina, con la conseguenza che il figlio di padre o di madre cittadini è italiano, ovunque sia nato. Dall'altro abbiamo l'eguaglianza della situazione dei coniugi sia in relazione alla loro rispettiva cittadinanza sia nei riguardi della trasmissione della cittadinanza italiana ai figli. Un altro principio innovatore si riscontra nella rilevanza della manifestazione di volontà dell'interessato per quanto attiene alle diverse forme di acquisto e perdita della cittadinanza, nonché la possibilità per gli stranieri che hanno particolari legami con l'Italia per via della nascita, della residenza o della loro discendenza di leggere la cittadinanza. In ultimo, come visto, si assiste con la nuova normativa all'introduzione del principio di esclusione di ogni effetto automatico sulla cittadinanza italiana connesso al possesso, all'acquisto o al riacquisto di una cittadinanza straniera<sup>46</sup>.

Quanto poi al principio dello *ius soli*, esso è presente in via del tutto residuale sempre all'interno dell'art. 1 della Legge 91/1992, il cui comma 1 lett. b) prescrive che è cittadino per nascita "chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la Legge dello Stato al quale questi appartengono", nonché all'art. 1, comma 2 secondo cui "è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza". Entrambe le disposizioni sullo *ius soli* hanno sollevato alcune critiche.

Quanto al principio contenuto nell'art. 1, comma 1 lett. b) Legge 91/1992 ci si chiede cosa accada ad esempio nel caso in cui l'attribuzione della nazionalità originaria sia subordinata dalla Legge straniera all'adempimento di alcune formalità. Se ad esempio tale attribuzione fosse condizionata all'iscrizione del nato nei registri degli uffici consolari dello Stato di appartenenza dei genitori - si pensi al figlio nato in Italia da genitori brasiliani e

---

nazionalità italiana in favore dell'ex cittadino o per l'acquisto della cittadinanza mediante naturalizzazione da parte dello straniero discendente da italiani per nascita.

all'attribuzione a suo favore della nazionalità brasiliana secondo il principio già visto dello *ius sanguinis mais registro* - ne risulterebbe che la cittadinanza del figlio sarebbe subordinata a una manifestazione di volontà o meno da parte dei genitori. Qualora gli stessi genitori omettano la prescritta registrazione, potrebbe di fatto essere impedita l'attribuzione della cittadinanza straniera, facendo così scattare la previsione di cui all'art. 1, comma 1 lett. b), con la conseguenza che il nato dovrà essere considerato italiano, perlomeno fino a quando non verrà provato l'adempimento della predetta formalità di registrazione<sup>47</sup>.

Tuttavia, come ha rilevato altra dottrina italiana, un tale fatto non sarebbe in linea con le intenzioni del Legislatore. L'ordinamento italiano, infatti, non consente ad un individuo di scegliersi la cittadinanza italiana in luogo di quella di origine, né tantomeno di far dipendere l'attribuzione della cittadinanza italiana da una condizione meramente potestativa rimessa alla volontà dei genitori. Se i genitori, infatti, omettessero per negligenza di adempiere alle formalità prescritte dallo Stato di appartenenza affinché al figlio sia attribuita la cittadinanza di origine, il figlio manterrebbe la condizione di apolidia fino a quando i genitori non sanino tale condizione compiendo gli atti dalla loro Legge prescritti<sup>48</sup>.

Quanto invece alla presunzione fino a prova contraria contenuta nell'art. 1, comma 2 secondo cui "è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza", ci si è chiesto se una tale condizione interessi solo il neonato o se non possa essere rivendicata da chiunque, trovandosi sul territorio italiano e anche se maggiorenne, non possa o non dia informazioni di sé e della propria cittadinanza, nè questa possa essere provata. Si ritiene generalmente in questo caso che debba trattarsi di un minore in tenera età, in quanto l'attribuzione della cittadinanza originaria debba essere collegata alla presunzione che la nascita sia avvenuta nel territorio

---

<sup>46</sup> Cfr. KOJANEC, Giovanni. **Norme sulla cittadinanza italiana. Riflessi interni ed internazionali**. Milano: Quaderni di "Affari Sociali Internazionali" Franco Angeli, 2002, 280 p.

<sup>47</sup> Così ad esempio BAREL, Bruno, Op. cit., p. 115.

dello Stato, in sintonia con l'intenzione del Legislatore espressa nell'art. 1, comma 1 lett. b). Non sembra quindi riferirsi a un minore qualsiasi, ma proprio a quello la cui tenera età faccia presumere con un certo grado di rilevanza la nascita in territorio italiano<sup>49</sup>.

In conclusione, guardando alla complessità delle fattispecie introdotte dalla Legge 91/1992 nonché alle diverse chiavi di lettura cui la normativa può andare incontro, si può constatare come per taluni aspetti essa non appaia, oggi, perfettamente in grado di recepire la nuova domanda di integrazione derivante dall'imponente e recente fenomeno dell'immigrazione.

La Legge 91/1992, infatti, rimane per molti aspetti ancora ben ancorata alla piena ed incondizionata trasmissibilità della cittadinanza per *ius sanguinis*, prevedendo solo in via residuale l'attribuzione dello *status* di cittadino italiano secondo il principio dello *ius soli*. Le recenti modifiche, anche se marginali, alla legislazione del 1992 indicano un atteggiamento in parte di ulteriore restrizione verso norme già rigide. Con le modifiche apportate dal comma 11 dell'art. 1 della Legge n. 94 del 15 Luglio 2009, così detto "Pacchetto Sicurezza", ad esempio, è oggi più difficile acquisire la cittadinanza per naturalizzazione tramite matrimonio. L'art. 5 Legge 91/1992, così modificato, richiede ora la residenza legale del coniuge da almeno due anni nel territorio della Repubblica - in precedenza era di soli sei mesi - oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero. Al momento dell'adozione del decreto di cittadinanza, inoltre, non deve essere intervenuta separazione legale dei coniugi, o scioglimento, annullamento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre nella formulazione precedente non si indicava il momento del controllo, potendosi dunque supporre che tale momento fosse quello di presentazione dell'istanza. Altre novità di minor rilievo riguardano l'impossibilità di autocertificare il possesso dei requisiti sollecitati dalla norma, e quindi la necessità di esibire tutti i certificati relativi al matrimonio, alla residenza legale, al

---

<sup>48</sup> Cfr. sul punto ZAMPAGLIONE, Gerardo, GUGLIELMAN, Paolo, Op. cit., p. 31.

casellario giudiziale, ai carichi pendenti, allo stato di famiglia, eccetera, e il costo della domanda, pari a € 200,00. Se è vero da un lato che si tratta di misure marginali e che riflettono la primaria necessità di evitare acquisizioni della cittadinanza italiana quale effetto di matrimoni "di comodo", tali misure rivelano un atteggiamento, oggi diffuso non solo in Italia ma anche in altri Paesi del vecchio continente, di parziale chiusura all'integrazione degli immigrati, che potrebbe istigare un'ulteriore radicalizzazione verso l'esclusione.

---

<sup>49</sup> *Ibidem*, p. 29.

### **3.2 Forme di acquisizione della nazionalità derivata: la naturalizzazione**

Come abbiamo visto, la nazionalità può essere attribuita per nascita secondo i sistemi dello *ius soli* e dello *ius sanguinis*, trattandosi in questo caso di attribuzione di nazionalità originaria o primaria senza alcun atto di volontà da parte del soggetto, o può essere acquistata dopo la nascita per naturalizzazione, trattandosi in tal caso di acquisizione di nazionalità derivata o secondaria tramite un atto di volontà dell'individuo. In questa sezione, verrà descritta specificamente la nazionalità acquisita attraverso il sistema della naturalizzazione secondo le disposizioni previste dall'ordinamento brasiliano.

La prima forma di naturalizzazione a favore degli stranieri fu adottata fin dalle Costituzioni dell'Impero del Brasile del 1824 e degli Stati Uniti del Brasile del 1891. In entrambe si prevedeva un'ampia e tacita naturalizzazione, acquisibile dallo straniero senza alcuna necessità di manifestazione di volontà, in modo del tutto automatico. Mentre la prima limitava l'acquisto della nazionalità brasiliana a favore dei soli portoghesi, con la seconda la nazionalità veniva estesa a tutti gli stranieri che si trovassero residenti in Brasile e che non dichiarassero, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione, di voler conservare la propria nazionalità originaria. Tale grande naturalizzazione collettiva e tacita, prevista per un termine di sei mesi, non ebbe ulteriore effetto oltre il detto termine, ma venne mantenuta nelle Costituzioni brasiliane successive fino alla Costituzione del 1988, in cui venne infine soppressa.

Oggi, in Brasile, non è più utilizzata alcuna forma di naturalizzazione di tipo tacito, ma è prevista soltanto la naturalizzazione espressa, che dipende da una manifestazione di volontà dell'individuo e che si suddivide nelle due forme della naturalizzazione ordinaria e straordinaria.

La Costituzione brasiliana del 1988, all'art. 22, incisi XIII e XV, prevede che le questioni relative a nazionalità, cittadinanza e naturalizzazione, così come quelle relative a emigrazione e immigrazione, entrata, estradizione e espulsione degli stranieri siano di competenza esclusiva dell'Unione. All'art. 12, II lettera a) dispone che la naturalizzazione è concessa a "os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral"<sup>50</sup>.

La naturalizzazione ordinaria, pertanto, è disciplinata direttamente dalla Legge. L'ordinamento brasiliano provvede alla sua regolamentazione attraverso il Titolo XI della Legge n. 6.815 del 19 Agosto del 1980, il così detto "Statuto dello Straniero", e tramite il Decreto n. 86.715 del 10 Dicembre del 1981, che ne è il regolamento attuativo. L'art. 112 Legge 6.815/80 prevede in particolare una serie di requisiti per la sua concessione, stabilendo che "são condições para a concessão da naturalização: I - capacidade civil, segundo a lei brasileira; II - ser registrado como permanente no Brasil; III - residência contínua no território nacional, pelo prazo mínimo de quatro anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização; IV - ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; V - exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e da família; VI - bom procedimento; VII - inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, abstratamente considerada, superior a 1 (um) ano; e VIII - boa saúde"<sup>51</sup>". Tra gli otto requisiti previsti quello della residenza è chiaramente il più importante per poter accertare che la costante presenza fisica dell'individuo sul territorio gli abbia permesso di assimilare a fondo gli usi e e la cultura del Paese. Tale requisito, tuttavia, subisce alterazioni in senso più favorevole al naturalizzando in presenza di alcune situazioni di fatto che portano

---

<sup>50</sup> La Costituzione riserva, per evidenti ragioni storico-culturali e linguistiche, un trattamento differenziato in favore degli stranieri originari dei paesi di lingua portoghese con riguardo ai minori requisiti personali da comprovare e al tempo necessario all'acquisizione della naturalizzazione, che scende dagli ordinari quattro anni - vedi oltre in questa sezione - a un anno di residenza ininterrotta nel Paese, ma sempre nel contesto della Legge ordinaria.

<sup>51</sup> Quanto al requisito della buona salute, ai sensi del § 1° dello stesso articolo 112, ne sono dispensati coloro i quali risiedono nel Paese da più di due anni.

a ritenere l'individuo già parzialmente legato al territorio. L'art. 113 Legge 6.815/80, infatti, prevede che "o prazo de residência fixado no artigo 112, item III, poderá ser reduzido se o naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições: I - ter filho ou cônjuge brasileiro; II - ser filho de brasileiro; III - haver prestado ou poder prestar serviços relevantes ao Brasil, a juízo do Ministro da Justiça; IV - recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística; ou V - ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel, cujo valor seja igual, pelo menos, a mil vezes o Maior Valor de Referência; ou ser industrial que disponha de fundos de igual valor; ou possuir cota ou ações integralizadas de montante, no mínimo, idêntico, em sociedade comercial ou civil, destinada, principal e permanentemente, à exploração de atividade industrial ou agrícola. Parágrafo único. A residência será, no mínimo, de um ano, nos casos dos itens I a III; de dois anos, no do item IV; e de três anos, no do item V". L'art. 114, infine, dispensa del tutto dal requisito della residenza in ipotesi relative al particolare vincolo dell'individuo con il Paese dettato dal diretto legame con la sua diplomazia, esigendo in tal caso solamente la presenza in Brasile da trenta giorni quando appunto si tratti "I - de cônjuge estrangeiro casado há mais de cinco anos com diplomata brasileiro em atividade; ou II - de estrangeiro que, empregado em Missão Diplomática ou em Repartição Consular do Brasil, contar mais de 10 (dez) anos de serviços ininterruptos".

La naturalizzazione straordinaria, invece, a differenza di quella ordinaria che come visto è sottoposta alla disciplina di Legge, è disciplinata direttamente dalla Costituzione, che ai sensi dell'art. 12, II lettera b) la riconosce a "os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira". Tramite la regolare e ininterrotta presenza sul territorio per un lasso temporale ritenuto congruo di quindici anni<sup>52</sup>, qualunque straniero può pertanto beneficiare di questa particolare forma di acquisizione della nazionalità. È importante altresì sottolineare che mentre la concessione della nazionalità per naturalizzazione ordinaria dipende esclusivamente dalla discrezionalità del Potere

Esecutivo<sup>53</sup>, essendo in sostanza una concessione del Paese a favore dello straniero che ivi risiede, la concessione della naturalizzazione straordinaria per previsione costituzionale è un vero e proprio diritto dell'individuo. In quest'ultimo caso, infatti, nessun organo o potere dello Stato potrà opporre alcun impedimento al deferimento della nazionalità a favore del naturalizzando che abbia comprovato il decorso del lasso temporale richiesto di quindici anni e la inesistenza di alcuna condanna penale<sup>54</sup>.

Benché quest'ultima forma di naturalizzazione possa considerarsi una innovazione positiva nella legislazione brasiliana in ordine al fenomeno della nazionalità, in quanto riconosce dignità e considerazione allo straniero che abbia vissuto a lungo sul territorio e ivi abbia contribuito alla crescita del Paese, lo *status* di brasiliano naturalizzato non potrà mai essere del tutto equivalente a quello di brasiliano nato. La stessa Costituzione, infatti, inserisce all'art. 12 una distinzione tra i due fenotipi di brasiliani, prevedendo che "§ 2º - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. § 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos: I - de Presidente e Vice-Presidente da República; II - de Presidente da Câmara dos Deputados; III - de Presidente do Senado Federal; IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; V - da carreira diplomática; VI - de oficial das Forças Armadas. VII - de Ministro de Estado da Defesa". Tale previsione, tuttavia, è solo apparentemente discriminatoria, in quanto giustificata da un interesse superiore identificato con la sicurezza della Nazione<sup>55</sup>. Sempre a livello costituzionale, infatti, l'art. 12 al § 4 dispone "§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional". Da ultimo, in relazione all'istituto dell'extradizione, mentre al brasiliano nato è garantita la non estradabilità in alcun

---

<sup>52</sup> Prima della Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994 la Costituzione prevedeva un periodo di trent'anni.

<sup>53</sup> Ai sensi dell'art. 119 della Legge 6.815/80, infatti, il certificato di naturalizzazione è consegnato direttamente dal Giudice Federale della città di domicilio dell'interessato.

<sup>54</sup> Cfr. DEL'OLMO, F. DE SOUZA, Op. cit., 2001.

caso, il naturalizzato potrà essere estradato nei termini di cui all'art. 5, che prescrive che "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei".

Passando all'analisi dell'istituto della naturalizzazione secondo il sistema adottato dal diritto italiano, vediamo come anche in questo caso l'istituto in parola si riassume nella possibilità di acquisizione da parte di un soggetto della nazionalità a seguito di un particolare provvedimento amministrativo emesso dalla autorità governativa competente. Trattasi quindi, anche in questo caso, di acquisto volontario e a titolo derivativo, che presuppone che il provvedimento sia emanato all'esito di un apposito procedimento avviato o d'ufficio o su istanza di parte. Tale provvedimento, oltre che dipendente dalla discrezionalità statale, è per sua natura intrinsecamente costitutivo, in quanto attributivo della cittadinanza.

Benché parte della dottrina abbia disputato in relazione all'inquadramento di tale istituto come contratto di natura pubblica, è chiaro che in realtà esso rientra in una delle manifestazioni del potere d'imperio dello Stato, così come è anche previsto per il sistema brasiliano<sup>55</sup>. La Legge italiana prevede due tipologie distinte di acquisto della nazionalità italiana per naturalizzazione. La prima per effetto di matrimonio, la seconda a seguito di concessione. Quanto al matrimonio, la disciplina è contenuta negli articoli da 5 a 8 della Legge 91/92. L'art. 5 in particolare dispone che "1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se

---

<sup>55</sup> La Costituzione brasiliana del 1988, infatti, è nata alla fine di un periodo di dittatura e la citata previsione costituzionale si giustifica con lo scopo di evitare che stranieri naturalizzati possano arrivare a ricoprire incarichi ai vertici dello Stato e influenzarne così la stessa politica interna e internazionale.

<sup>56</sup> Cfr. ZAMPAGLIONE, Gerardo, GUGLIELMAN, Paolo, Op. cit., p. 77.

residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi". Quanto all'istituto della concessione, la Legge 91/92 all'art. 9 prescrive che "1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato".

In relazione alla prima tipologia di acquisizione della nazionalità per matrimonio, la nuova disciplina ricalca la Legge n. 123/83, che aveva già rinnovato completamente la materia, in precedenza regolata dalla Legge n. 555/1912. Quest'ultima prevedeva una distinzione tra donna e uomo, stabilendo per la donna, in caso di matrimonio con cittadino italiano, l'acquisto automatico della nazionalità italiana per *iuris communicatio*, mentre per l'uomo l'acquisto soltanto a seguito di un procedimento di naturalizzazione ordinario<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> L'art. 10 della Legge 555/1912 al comma 2 disponeva: "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvoché, ritenendo o trasportando all'estero la

Con la riforma intervenuta con la Legge 123/83 e confermata con la nuova Legge 91/92, è stato previsto un sistema di acquisto semi-automatico della nazionalità italiana, comprendente il requisito della residenza e la condizione di coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, uguale per l'uomo e per la donna. La situazione giuridica soggettiva di colui che presenta domanda di naturalizzazione per matrimonio è stata ben chiarita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Con sentenza n. 7441 del 7 Luglio 1993 la Corte Suprema ha chiarito che mentre durante il periodo di due anni concesso al Ministro dell'Interno per respingere l'istanza di naturalizzazione per le cause ostative di cui all'art. 6 Legge 91/92 il soggetto è titolare di un mero interesse legittimo, trascorso detto intervallo lo straniero matura un vero e proprio diritto soggettivo a vedersi riconosciuta la nazionalità italiana.

Quanto alla seconda tipologia di acquisizione della nazionalità per concessione, ben si intuisce come ai sensi dell'art. 9 Legge 91/92 il periodo di residenza sul territorio della Repubblica Italiana richiesto al fine di proporre l'istanza di naturalizzazione varia notevolmente con riguardo all'appartenenza all'una piuttosto che all'altra delle categorie elencate nella norma. Come sopra visto, infatti, mentre in alcuni marginali casi il requisito della residenza non è neppure previsto, in altri si passa da tre fino a dieci anni di residenza effettiva.

Entrambi gli istituti esaminati rappresentano quindi due fondamentali modalità - anche se non le uniche - di acquisizione della nazionalità secondo il sistema normativo

---

*sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine". Mentre per l'uomo, art. 4 stabiliva: "La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato: [...] 3. allo straniero che risieda da due anni nel Regno ed abbia reso notevoli servizi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana". La norma di cui all'art. 10, comma 2 Legge 555/1912 deve ritenersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore dal 27/04/1983 dell'art. 1 della Legge 123/83. Ne consegue che una donna straniera, ad esempio brasiliana, che abbia contratto matrimonio in data anteriore al 27/04/1983 con cittadino italiano, può ad oggi richiedere il riconoscimento automatico della cittadinanza italiana per *iuris communicatio* facendone diretta istanza alla Rappresentanza diplomatico-consolare del luogo di residenza, così evitando i ben più lunghi tempi amministrativi previsti per il processo ordinario di naturalizzazione per matrimonio.*

attualmente in vigore in Italia. Tale sistema, così come si è visto per il sistema brasiliano, è stato ristrutturato dal Legislatore in modo tale da permettere, di fatto, un allargamento dei casi di nazionalità plurima, secondo una visione moderna e decisamente più favorevole al riconoscimento di *status* di doppi o plurimi cittadini<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Con le nuove legislazioni sulla cittadinanza si assiste, infatti, a un abbandono dell'antico sistema legato al rapporto tra terra, suddito e sovrano di perdita automatica della cittadinanza di origine per acquisto di una nuova cittadinanza, a favore di un nuovo sistema legato alla volontà individuale (la rinuncia espressa), che diventa il parametro sul quale fondare la perdita o il mantenimento della cittadinanza di origine. Questo atteggiamento di favore verso la sussistenza di una doppia o eventualmente di una plurima cittadinanza è ben presente nella legislazione italiana, che non prevede in linea teorica limiti all'acquisto di più cittadinanze da parte di un unico individuo. E ciò rimane vero nonostante l'inasprimento introdotto dalla Legge n. 94 del 15 Luglio 2009, con la quale il legislatore ha allungato a due anni il termine inizialmente richiesto di sei mesi di residenza nel territorio della Repubblica Italiana al fine di proporre istanza di naturalizzazione per matrimonio. La *ratio* di tale modifica, infatti, è da ricercare nel tentativo di evitare matrimoni di favore contratti al solo fine di eludere la normativa sulla cittadinanza.

## 4 NAZIONALITÀ, REGIONALISMO E GLOBALIZZAZIONE

### 4.1 Nazionalità e fenomeno della pluralità

Come si è avuto modo di vedere nelle sezioni precedenti, le nuove disposizioni sulla cittadinanza, sia quelle contenute nell'ordinamento brasiliano che quelle previste dall'ordinamento italiano, delineano un sistema che non impone la perdita automatica della nazionalità di origine in caso di acquisto di una nuova nazionalità.

Il sistema brasiliano, ad esempio, dispone il mantenimento della nazionalità brasiliana nei casi in cui è prevista la nuova acquisizione con il riconoscimento della nazionalità originaria da parte della Legge straniera, o nei casi in cui la Legge straniera impone la naturalizzazione al brasiliano residente in uno Stato straniero quale condizione per la permanenza legale su quel territorio o per ivi esercitare i diritti civili<sup>59</sup>.

Quanto all'ordinamento italiano, la perdita dello *status civitatis* deriva oggi da una manifestazione esplicita di volontà da parte dell'individuo, espressa tramite l'istituto della rinuncia, diretta a produrre tale effetto giuridico. È stata superata completamente, infatti, la precedente previsione dell'art. 8 comma 1 della Legge 555/12, secondo la quale la perdita della cittadinanza non derivava da un'espressa manifestazione di volontà diretta a produrla, ma unicamente dal conseguimento spontaneo di una cittadinanza straniera, insieme all'aver trasferito in quello Stato o ad ivi mantenersi la propria residenza. Il nuovo art. 11 della Legge 91/92, prevede oggi che "il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero". Eccettuate alcune rare e ben particolari ipotesi di perdita automatica della cittadinanza in casi

---

<sup>59</sup> Cfr. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 12 § 4°.

di evidente contrasto con l'ordinamento italiano<sup>60</sup>, il sistema di rinuncia solo volontaria alla cittadinanza è confermato dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4 e 14, comma 1, relativi ai casi di revoca dell'adozione intervenuta durante la maggiore età dell'adottato, il quale se in possesso di altra cittadinanza potrà entro un anno rinunciare a quella italiana, e dei figli maggiorenni, che avevano acquistato la cittadinanza seguendo quella dei genitori in quanto minorenni, che possono rinunciare se in possesso di altra cittadinanza. Infine, l'art. 26, comma 2 della Legge 91/92 ha soppresso tanto l'obbligo quanto la facoltà di esercitare l'opzione per una sola cittadinanza ed ha abrogato l'art. 143<sup>ter</sup> del codice civile italiano, che permetteva alla donna italiana che acquistava la cittadinanza straniera per matrimonio di rinunciare a quella italiana.

Prevale oggi, pertanto, un sistema legato alla manifestazione espressa della volontà individuale in merito alle scelte di mantenimento o perdita della cittadinanza, rispetto al vecchio sistema che privilegiava l'automatica perdita della cittadinanza di origine. Un tale approccio da parte delle legislazioni nazionali dei diversi Stati ha di fatto promosso la nascita di doppie o plurime cittadinanze in capo agli individui.

Oggi, inoltre, in un mondo sempre più multietnico e multiculturale, gruppi etnici diversi rivendicano la propria individualità, e pur volendo integrarsi nella società dominante ed essere accettati a pieno titolo quali cittadini di un dato Stato, chiedono di mantenere le proprie origini storico-culturali e di conservare la cittadinanza originaria in caso di naturalizzazione, potendo essere liberi di rinunciare soltanto in base alla propria volontà. La stessa Legge 91/92 aveva accolto il principio della conservazione della cittadinanza originaria proprio con la prospettiva di tutelare gli emigrati italiani che erano obbligati ad acquisire per naturalizzazione la cittadinanza dei vari Paesi ospitanti verso i quali si trasferivano per ivi

---

<sup>60</sup> Ci si riferisce agli artt. 3, co. 3 e 12, co. 1 e 2 Legge 91/92.

godere dei pieni diritti civili e politici<sup>61</sup>. La nazionalità plurima si è imposta quindi gradualmente con il tempo, e oggi la maggior degli ordinamenti giuridici dei vari Stati, sia dell'area latino americana sia in ambito europeo, accettano un legame multiplo degli individui con distinte culture e con più realtà nazionali.

A livello europeo, il riconoscimento della cittadinanza plurima diventa evidente a partire dall'approvazione nel 1992 del Trattato di Maastricht. Con la firma del Trattato di Amsterdam, il 2 Ottobre 1997, e la sua successiva entrata in vigore a partire dal 1° Maggio 1999, viene inoltre chiarito il concetto di "cittadinanza europea", quale cittadinanza aggiuntiva e complementare rispetto a quella dello Stato membro d'origine dell'individuo.

La crescita dei casi di doppi e - meno frequentemente - plurimi cittadini<sup>62</sup> in virtù della graduale accettazione da parte dei vari ordinamenti statali del principio della doppia cittadinanza ha dirette conseguenze sul piano giuridico interno agli Stati e su quello internazionale.

Nel primo caso, la doppia cittadinanza incide su una sfera di rapporti di tipo orizzontale tra l'individuo e la comunità nazionale a cui lo stesso viene automaticamente collegato, nonché su una sfera di rapporti di tipo verticale legati direttamente all'obbligo di fedeltà dell'individuo nei confronti dello Stato<sup>63</sup>. Quanto all'ambito internazionale, la doppia cittadinanza è strettamente collegata al concetto di protezione diplomatica da parte degli Stati, in quanto è in funzione del tipo di cittadinanza posseduta da un individuo, che comprova la sua appartenenza a uno Stato piuttosto che a un altro, che un ordinamento statale può concedere protezione a un soggetto quale suo nazionale, e un altro ordinamento considerarlo straniero sul suo territorio. Nessuno Stato, peraltro, com'è riconosciuto in base al diritto

---

<sup>61</sup> Si pensi al fenomeno migratorio verso l'Argentina, nonché alla grande naturalizzazione brasiliana del 1891.

<sup>62</sup> Si pensi al ben noto caso, in Brasile, di cittadini aventi la doppia nazionalità brasiliana per *ius soli* e italiana per *ius sanguinis*, in quanto nati su territorio brasiliano da genitori di cui almeno uno di nazionalità italiana.

<sup>63</sup> Si pensi, ad esempio, al giuramento di fedeltà nei confronti dello Stato, al dovere di rispettarne le leggi, all'obbligo del servizio militare.

internazionale, può esercitare la protezione diplomatica nei confronti di un altro Stato di cui l'individuo sia altrettanto cittadino, e diventa allora difficile operare una scelta in merito a quale cittadinanza debba prendersi in considerazione affinché l'individuo ottenga tale protezione. La giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia ha dato soluzione al tema nel noto caso *Nottebohm* del 1955, adottando il principio della nazionalità effettiva o prevalente. Il principio dispone che, pur essendo ogni Stato sovrano e libero di concedere o meno la propria cittadinanza, nel caso in cui si intenda usufruire della protezione diplomatica di uno Stato è l'individuo stesso a dovere provare un collegamento più stretto con quello Stato, in termini di centro prevalente dei propri legami affettivi, degli interessi economici e della residenza reale<sup>64</sup>.

La cittadinanza, tuttavia, è trattata in via esclusiva dallo Stato che la conferisce, anche qualora non sia la cittadinanza effettiva o prevalente nel senso sopra descritto. Gli Stati coinvolti nel dirimere questioni relative a soggetti con più nazionalità, infatti, giudicano ciascuno con la propria ottica, mentre sono sempre gli Stati terzi a giudicare in merito a quale deve considerarsi la cittadinanza effettiva da ritenere attribuibile al soggetto al fine dell'applicazione o meno a suo favore di particolari prerogative.

L'ordinamento italiano disciplina la questione all'art. 19 della Legge 31 Maggio 1995, n. 218 di riforma del diritto internazionale privato, prevedendo che "Se la persona ha più cittadinanze, si applica la Legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale". Anche l'ordinamento brasiliano all'art. 7 della LINDB (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-lei n. 4.657 de 4 de setembro de 1942) prevede che "A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família".

---

<sup>64</sup> Cfr. *Nottebohm Case* (Liechtenstein vs. Guatemala), in <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2>.

Se è vero che il fenomeno della doppia cittadinanza trae origine come si è visto dal funzionamento autonomo di sistemi sovrani diversi<sup>65</sup>, e che quindi l'istituto della cittadinanza è di dominio riservato della competenza statale, è altresì evidente che la prevalenza di una nazionalità su di un'altra per il principio di prevalenza o di effettività sopra descritto non esclude l'applicabilità di norme internazionali in adempimento a trattati internazionali secondo il principio *pacta sunt servanda*, né fa perdere il godimento di particolari *status* derivanti dall'applicazione dei trattati stessi. La Corte di Giustizia Europea ha collaudato tale principio nel noto caso Micheletti del 1992, in cui è stato affermato che il cittadino con doppia nazionalità - in tale circostanza italiano e argentino - ha diritto di godere dello *status* di cittadino europeo sebbene sia dimostrata la non effettività della cittadinanza comunitaria. E ciò in quanto la cittadinanza comunitaria deriva direttamente dal possesso della cittadinanza nazionale di uno Stato membro. Tale principio è altresì chiarito dallo stesso Trattato sull'Unione Europea, che all'art. 9 dispone che "è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro" e ancora che "la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce"<sup>66</sup>.

Ogni individuo che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE è così investito di una serie di diritti aggiuntivi e complementari rispetto a quelli già garantiti dalla propria cittadinanza originaria, quali: 1. libera circolazione e soggiorno nell'UE, 2. esercizio dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo e comunali, 3. tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, 4. diritto di petizione al Parlamento europeo e di rivolgersi al Mediatore europeo, 5. diritto a contattare e ricevere una risposta da ogni istituzione dell'UE in una delle lingue ufficiali dell'UE, 6. diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio

---

Accesso Marzo 2013.

<sup>65</sup> STANCARI, Perla, Op. cit., p. 107.

secondo determinate condizioni, 7. diritto alla parità di accesso al servizio civile dell'UE. Il Trattato vieta altresì la discriminazione sulla base della nazionalità. Con il Trattato di Lisbona, inoltre, è stata introdotta la "iniziativa dei cittadini" quale nuova forma di partecipazione pubblica per i cittadini europei, che consente ai cittadini che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri d'invitare direttamente la Commissione Europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare un'iniziativa di loro interesse.

Il possesso della doppia o plurima cittadinanza comporta pertanto indubbi vantaggi. Tali vantaggi, peraltro, non si esauriscono nella sfera privata dell'individuo ma la trascendono portando un valore aggiunto agli Stati che accolgono nella propria comunità i doppi o plurimi cittadini. Basti pensare al grande numero di brasiliani investiti della doppia nazionalità brasiliana per *ius soli* e italiana per *ius sanguinis*, in quanto discendenti nati all'estero di cittadini italiani. Tali individui si trovano automaticamente investiti della cittadinanza europea quale terza cittadinanza complementare aggiuntiva e non sostitutiva di quella italiana. Allo stesso tempo, essi conservano le proprie tradizioni di origine e arricchiscono il Brasile, Paese di cui sono al pari cittadini e in cui vivono.

L'impronta della colonizzazione italiana, iniziata già dal 1875, è ancor oggi evidente nella regione montuosa del Rio Grande do Sul in città quali Antônio Prado, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Garibaldi, Veranópolis. Qui gli italiani, provenienti soprattutto da Friuli, Lombardia, Trentino e Veneto, si sono dedicati a un'agricoltura diversificata e hanno dato inizio alla coltivazione della vite in Brasile. Hanno ivi lasciato un'impronta culturale indelebile, ben visibile nei costumi, nell'architettura, nella stessa vocazione imprenditoriale. Oggi la regione ha un ruolo rilevante nell'economia brasiliana, che si manifesta nella florida industria vinicola, nei calzaturifici, nei mobilifici, nei poli

---

<sup>66</sup> Cfr. ECJ, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990CJ0369:PT:HTML>.

metalmecanici e nell'industria tessile, come pure nel settore del turismo, che ha visto negli ultimi tempi un aumento costante di turisti provenienti dall'estero e da tutto il Brasile<sup>67</sup>.

---

Accesso Marzo 2013. Vedi altresì art. 20 Trattato sul funzionamento dell'UE (ex art. 17 Trattato CE).

<sup>67</sup> Cfr. TRENTO, Angelo. **Os italianos no Brasil**. São Paulo: Gráfica Melhoramentos, 2000.

#### 4.2 Integrazione regionale e sfide globali: verso una cittadinanza mondiale

Si è visto come la nuova favorevole tendenza all'accettazione della doppia o plurima cittadinanza, dettata parzialmente anche dall'esigenza da parte degli ordinamenti statali di evitare casi di apolidia, abbia di fatto assicurato agli individui maggiori possibilità, sia nel senso del mantenimento di un legame autentico con le proprie origini sia nel senso di un accresciuto ventaglio di opzioni sociali, politiche ed economiche. Basti pensare, ad esempio, alla facile possibilità di fare ingresso in più Paesi, di ivi risiedervi legalmente e liberamente, di ivi potervi esercitare i diritti civili e politici connessi, nonché di esercitarvi una professione o un'arte senza alcun limite di spazio o di tempo.

A livello europeo, la crescente libertà di circolazione delle persone<sup>68</sup>, così come il rafforzamento dell'UE quale istituzione sovranazionale, tramite la costruzione di un nuovo spazio integrato e la graduale rinuncia da parte degli Stati nazionali a parte della propria sovranità, ha portato non solo a una crescente accettazione dei casi di doppia nazionalità ma a una tendenza che se sviluppata potrebbe in teoria portare alla prevalenza valoriale della stessa cittadinanza comunitaria su quella nazionale. Non può non rilevarsi, tuttavia, che l'UE rappresenta oggi il prodotto di una realtà progettuale nata sotto l'originaria CEE con lo scopo iniziale di realizzare un mercato comune e di creare un sistema di libero scambio di merci e servizi e di libera circolazione dei lavoratori<sup>69</sup>. Nell'analisi del fenomeno dell'integrazione europea, l'impronta economica dell'UE non può pertanto essere tralasciata.

L'UE si rivela oggi un'istituzione sovranazionale i cui fini primari sono sì di carattere economico ma che, ciononostante, ha tentato altresì di creare una struttura integrata a livello

---

<sup>68</sup> Si veda, sulla libera circolazione delle persone, ma con particolare riguardo al MERCOSUL, JAEGER JUNIOR, Augusto. **Mercosul e a Livre Circulação de Pessoas**. São Paulo: LTr, 2000, 190 p.

<sup>69</sup> Cfr. TESAURO, Giuseppe. **Diritto dell'Unione Europea**. Padova: Cedam, 2012, 960 p.

politico, giuridico e monetario<sup>70</sup>, la quale tende a concretarsi, sul lungo periodo, secondo un modello di tipo federale.

La globalizzazione d'altro lato, così come la viviamo oggi, investe gli Stati nazionali in forme puramente economiche, scardinando il sistema politico in quanto tale<sup>71</sup>. Quest'ultimo è così costretto ad adeguarsi a qualcosa di apparentemente eteronomo, qual è appunto il mercato globale rispetto alle politiche interne. Diverso è il caso dell'UE, che, sebbene nasconda e sia spesso espressione solo di interessi provenienti dal mondo economico-finanziario, ha cercato negli anni di darsi una veste politico-istituzionale. Questa compromette sicuramente l'identità nazionale, proprio in virtù del suo carattere sopranazionale, ma garantisce ancora, seppur in forma sempre più mediata e difficilmente controllabile, l'elemento politico-rappresentativo, il quale diventa invece del tutto irrilevante nel contesto della globalizzazione vera e propria. Non a caso la stessa Unione Europea si rivela spesso "obsoleta" rispetto all'avanzata di forze e tendenze economiche che essa stessa stenta a contenere.

La costruzione di una cittadinanza europea, rappresenta quindi il costante tentativo della UE di trascendere le politiche mercantilistiche alla base del progetto di un mercato comune puntando, perlomeno dopo Maastricht, alla costruzione di un vero spazio politico e sociale europeo. Come ha fatto notare DAL RI JÚNIOR, la cittadinanza europea ha

---

<sup>70</sup> Interessante, ad esempio, la posizione assunta dall'economista e giurista Markus C. KERBER in relazione ai meccanismi di stabilizzazione dell'Euro e alla sua possibilità di sopravvivenza. Secondo il fondatore del centro di riflessione *Europolis*, infatti, l'Euro è economico per la Germania, ma troppo caro per il Portogallo e forse per l'Italia. Se si vuole salvare il progetto europeo, secondo l'autore si deve permettere agli Stati dell'eurozona con eccedenze nelle partite correnti di introdurre una moneta parallela, il "Guldenmark", che consentirebbe di evitare l'implosione dell'eurozona stessa. Cfr. KERBER, Markus C. **Der Verfassungsstaat ist ohne Alternative: Die Verfassungsbeschwerden gegen den Eurostabilisierungsmechanismus sowie gegen die Griechenland-Hilfe**. Edition EUROPOLIS. Schriften zur europäischen Wirtschaftspolitik und zum europäischen Wirtschaftsrecht Stuttgart: Lucius Lucius, 2010, 200 p.

<sup>71</sup> Al tema attuale della globalizzazione si sono dedicati moltissimi autori. Tra i tanti, Zygmunt BAUMAN, Domenico DE MASI, Francis FUKUYAMA, Anthony GIDDENS, David HELD, Marshall MC LUHAN, George RITZER e Immanuel WALLERSTEIN. Senza pretesa alcuna di esaustività, si veda, ad esempio, BECK, Ulrich, CASTELLS, Manuel, SENNETT Richard. **Sull'orlo di una crisi. Vivere nel capitalismo globale**. Trieste: Asterios, 2004, 208 p., broccura.

rappresentato il tentativo di creare un ponte tra l'Europa dei mercati e l'Europa dei cittadini<sup>72</sup>.

Si tratta tuttavia, come già sopra accennato, di un tentativo non del tutto riuscito. Lo ha dimostrato il fallimento del progetto di Costituzione Europea, definitivamente abbandonato nel 2009 a seguito del blocco alle ratifiche imposto dai *referendum* contrari di Francia e Paesi Bassi nel 2005. Lo dimostrano oggi i moti di euroscetticismo e la crisi di identità in cui versa l'Europa. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il processo di integrazione europeo ha guardato troppo ai mercati ma non ha saputo interpretare a pieno il concetto essenziale alla base del pensiero dei suoi padri fondatori, rappresentato dall'esigenza di creare un'Europa pienamente dei cittadini, in cui l'elemento politico-rappresentativo non fosse mediato e di difficile controllo ma diretto e di piena realizzazione<sup>73</sup>.

Dal punto di vista del blocco regionale dell'America del Sud, entro cui si colloca il Brasile, lo stesso errore è stato commesso dai Paesi firmatari del Trattato di Asunción del 26 Marzo 1991, istitutivo del MERCOSUL. Pur riconoscendo le evidenti differenze tra le due realtà, essendo il MERCOSUL un blocco economico regionale di carattere intergovernamentale, e al contrario l'UE un blocco regionale marcatamente sovranazionale, e pur collocandosi il primo nella scala d'integrazione economica di BALASSA<sup>74</sup> a livello di un'area di libero commercio, mentre la seconda al ben più alto livello di unione economica e monetaria, è innegabile che i firmatari del Trattato istitutivo del MERCOSUL abbiano di fatto lasciato a margine gli aspetti sociali e del cittadino, privilegiando quasi in senso assoluto gli aspetti meramente economici. Tale errore "sistemico" è stato ben evidenziato da JAEGER JÚNIOR, il quale ha osservato che "os aspectos sociais e, sobretudo, o cidadão ficaram à margem do processo de constituição do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), desde a assinatura do Tratado

---

<sup>72</sup> DAL RI JÚNIOR, Arno. **A cidadania da União Européia e a livre circulação de pessoas**, in DAL RI JÚNIOR, Arno, DE OLIVEIRA, Odete Maria. **Cidadania e Nacionalidade. Efeitos e perspectivas nacionais - regionais - globais**. 2 ed. Ijuí: Ed. Unijui, 2003, p. 299.

<sup>73</sup> Cfr. SPINELLI Altiero, ROSSI Ernesto. **Il manifesto di Ventotene**. Mondadori. Saggi: Milano, 2006, 216 p.

<sup>74</sup> Cfr. BALASSA, Béla. **Teoria da integração econômica**. Lce: Lisboa, 1961, 445 p.

de Assunção" e che "esta marginalização implica sérios problemas aos nacionais, aos trabalhadores, aos livres circulantes, às liberdades de bens, pessoas e serviços dos Estados-membros"<sup>75</sup>.

A differenza del Trattato di Roma del 1957, che aveva già nel proprio nucleo un'impronta sovranazionale e un obiettivo più politico, che vedeva nella CEE un contributo alla costruzione funzionale dell'Europa politica e un passo verso un'unificazione più ampia dell'Europa, il Trattato di Asunción "não compartilhou a diferença dos países cujos cidadãos têm comportamentos díspares, já que não contempla aspectos laborais, sociais e culturais. Também não comporta nenhum procedimento de tipo comunitário, nem prevê órgãos supranacionais"<sup>76</sup>. Neppure con il Protocollo di Ouro Preto del 16 Dicembre 1994, che pur ha istituito il Foro Consultivo Economico e Sociale (FCES) con competenze sulle politiche sociali nell'ambito del processo di integrazione, si è riusciti a porre rimedio a tale errore, in quanto detto Foro, oltre ai problemi legati alla sua struttura interna, ha un carattere meramente consultivo. Con ciò risulta dimostrato che "o desinteresse pelo social é um dos grandes déficits democráticos desse processo de integração do Cone do Sul"<sup>77</sup>.

In realtà, rileva l'autore, il processo di integrazione del MERCOSUL "exige gente, como sujeito, com vida própria e participação ativa. Não apenas o fator econômico deve ter proximidade, mas as questões da cidadania também, algo como a livre circulação de pessoas, sem serem submetidas a controle de fronteiras internas para exercer uma profissão, residir e investir - como se estivessem deslocando-se dentro de seu próprio país". D'altro canto, l'integrazione "é feita por pessoas e para pessoas, com base nas pessoas".<sup>78</sup> Affinchè il processo di integrazione possa procedere, l'autore rileva altresì, in punto finale, la necessità di una "educação conscientizadora" che sia in grado di far superare le storiche tensioni tra i due principali *partner* del MERCOSUL, Brasile e Argentina.

---

<sup>75</sup> JAEGER JÚNIOR, Augusto. **Temas de Direito da Integração e Comunitário**. São Paulo: LTr, 2002, p. 36.

<sup>76</sup> *Ibidem*, p. 39.

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 55.

<sup>78</sup> *Ibidem*, p. 39.

Tali soluzioni appaiono convincenti, e potrebbero risultare ancor più efficaci se viste nell'ottica di una revisione del modello di integrazione del MERCOSUL sulla scia del modello originale pensato per la costruzione dell'UE, opportunamente completato da quell'aspetto sociale e da quell'elemento politico-rappresentativo che tanto mancano oggi proprio al processo integrativo dell'UE.

Il MERCOSUL ha dunque oggi una grande opportunità, e cioè di poter guardare all'UE come modello alla base delle proprie scelte future, con il vantaggio di avere l'occasione di evitare gli errori già commessi in ambito europeo, i cui effetti sull'economia e sulla società europee sono oggi tristemente sotto gli occhi del mondo.

Se è vero che un tale percorso può apparire di non facile attuazione, in quanto i Paesi coinvolti in tale processo d'integrazione provengono da esperienze storiche e politiche diverse, a tratti anche molto difficili, è anche vero che un contributo potrebbe venire dalla comune cultura latino-americana e dalla presenza di una lingua comune a quasi tutto il blocco. Un tale percorso sembra del resto tanto più alla portata per essere realizzato quanto prima intrapreso. Più problematica risulta invece la proposta che lascia a tratti intendere DEL'OLMO quando rileva che "uma aproximação da legislação sobre a nacionalidade nos países do Mercosul, capaz de conduzir a uma *cidadania comunitária* (grifo nosso), integrativa, grupal é o condizente, tanto quanto desejável nesta quadra da história da integração" e che "impõe-se, então, a harmonização da legislação sobre a nacionalidade nos países do bloco regional, como *pressuposto* (grifo nosso) para a integração de seus povos, pelo exercício mais flexível e com maior eficácia dos saudáveis direitos e prerrogativas outorgados pela cidadania"<sup>79</sup>. In realtà, non sono le legislazioni nazionali che devono modificarsi e armonizzarsi, quale presupposto per l'integrazione e per la creazione di una cittadinanza comunitaria. Ciò comporterebbe, infatti, evidenti problemi pratici, in quanto la maggior parte delle legislazioni nazionali sulla cittadinanza dei Paesi del

---

<sup>79</sup> DEL'OLMO F. DE SOUZA, Op. cit., pp. 186-188.

blocco sono dettate dalle rispettive Costituzioni, nonché problemi di sovranità statale secondo il criterio dell'autorità *superiorem non recognoscens*. Non sarebbe chiaro, infatti, quale delle legislazioni nazionali dovrebbe essere presa a modello da parte degli Stati al fine di realizzare detta armonizzazione.

È invece auspicabile, come riferito, che il MERCOSUL evolva da semplice area di libero commercio verso un'area di maggior integrazione del blocco, e che i vari Paesi ad esso appartenenti siano disposti a cedere gradualmente parte della propria sovranità a favore dell'istituzione MERCOSUL, finalmente sovranazionale. In tal modo, pur mantenendo gli Stati la propria legislazione nazionale immutata, l'istituzione sovranazionale potrebbe, debitamente riformata e finalmente legittimata dagli Stati stessi, decidere di attuare quel percorso, già caro all'UE, di realizzazione di una cittadinanza comunitaria che si aggiunga e sia un complemento della cittadinanza nazionale, senza tuttavia sostituirsi a quest'ultima.

Quanto all'UE e alle istituzioni a essa connesse, se esse da un lato non riescono a svolgere il ruolo di veri organismi sovranazionali, in quanto non si sostituiscono a pieno agli Stati, dall'altra anche gli Stati stessi vivono oggi un'erosione della propria sovranità, in quel che MARRAMAIO definisce "fenomeno del cortocircuito", prodotto dalla rottura dell'anello rappresentato dallo Stato-nazione e dalla struttura che finora lo sorreggeva, cioè l'isomorfismo tra popolo, territorio e sovranità<sup>80</sup>.

Di fronte a questa situazione, il singolo individuo non vede più attorno a sé sistemi compatti, ma una realtà evanescente, complessa, dissolvente, priva di centro, in cui egli, in balia di forze anonime, stenta inevitabilmente ad orientarsi. Ciò, tuttavia, non significa già che la realtà sia davvero fuori controllo. Il sistema economico globalizzato, infatti, è un meccanismo autoproducentesi rispetto al quale sono le pretese di controllo avanzate

---

<sup>80</sup> MARRAMAIO, Giacomo. **La passione del presente. Breve lessico della modernità-mondo**. Bollati-Boringhieri: Torino, 2009, pp. 29-31.

dall'individuo ad essere diventate vane, inefficaci e addirittura disfunzionali<sup>81</sup>. Tali istanze coincidono, da ultimo, con la rivendicazione da parte del cittadino dei propri diritti civili, in virtù dei quali il singolo dovrebbe, in forma mediata, partecipare alla presa di decisioni determinanti per l'organizzazione della società, dell'economia e quindi anche della propria vita. L'economia sviluppatasi secondo le dinamiche della globalizzazione sfugge di fatto al controllo politico, e proprio questa è una delle sue proprietà specifiche e, addirittura una sua condizione.

In altri termini, il sistema economico odierno, per auto-conservarsi deve crescere illimitatamente; trascendere i confini della politica - sia in senso letterale che figurato - diventa allora una sua esigenza. Lo stesso sistema economico globalizzato, inoltre, retroagisce anche sulla politica, ne ridisegna i confini e procede addirittura a una vera e propria colonizzazione della sua sfera. In altri termini, la dialettica tra società civile e Stato di diritto è soppiantata da un rapporto non dialettico, ovvero privo di mediazione, fra individuo e potere economico.

Se lo Stato si poneva come istituzione preposta a garantire il singolo e la collettività dagli effetti disgreganti di una società civile regolata dal libero mercato, la scomparsa della libera iniziativa economica individuale e del libero mercato, soppiantato da un sistema di produzione e distribuzione gestito in modo del tutto "oligopolistico", incide inevitabilmente anche sullo Stato. Lo Stato, infatti, non ha più ragione di esistere non essendo più funzionale a un'economia che, nella sua espansione, ha valicato i confini nazionali e non ha più bisogno della protezione dello Stato. Nella sua caduta, lo Stato-nazione travolge anche tutte quelle istituzioni ad esso afferenti - si pensi al concetto di famiglia nella società italiana - che garantivano la vita democratica, incoraggiavano la partecipazione politica, e improntavano di

---

<sup>81</sup> BAUMAN, Zygmunt. **Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone**. Laterza: Roma Bari, 2001, p. 63.

sé l'intera vita sociale degli individui.

Dove gli oligopoli hanno il sopravvento sul libero mercato, la politica conosce le stesse sorti delle idee che la ispiravano, diventando un intralcio al buon funzionamento di un sistema che non chiede la legittimazione dei cittadini, ma piuttosto invita gli stessi ad adeguarsi alla propria Legge. Parlare di cittadini, in questo senso, diventa addirittura inappropriato laddove il rapporto tra società civile e vita politica è del tutto infranto. Il cittadino si trasforma in semplice consumatore, in utente.

Le trasformazioni dello Stato-nazione e la sua dissolvenza si possono a loro volta considerare come una funzionalizzazione di quella istituzione alle esigenze di un mercato che ha carattere globale. Nella stessa ottica si può intendere anche l'affermarsi di sistemi politici estremamente semplificati - come il sistema maggioritario - in cui il dibattito attorno alle decisioni da prendersi, fermento di una vera vita politica e democratica, è soppiantato dalla consegna di un potere pressoché illimitato all'esecutivo. Il potere esecutivo, ormai liberato dall'intralcio della politica, diventa così un soggetto autonomo che si deve confrontare non tanto, e non più - oltre che con i suoi cittadini - con altri Stati, ma piuttosto con quelle istituzioni sovranazionali come l'UE che, più fedelmente degli Stati, possono farsi portavoce delle esigenze avanzate dal mondo dell'economia e della finanza.

A ciò, tuttavia, non corrisponde una responsabilizzazione dell'individuo ma, piuttosto, la sua completa de-responsabilizzazione. La responsabilità perde, infatti, il proprio oggetto. Dal momento in cui, con la scomparsa di una vera sfera politica, al singolo è precluso l'accesso ai luoghi del controllo, la sua azione si esercita esclusivamente in quell'unico contesto che ancora è alla sua portata, cioè quello dei prodotti del mercato. La de-responsabilizzazione politica sembra avere, piuttosto, come esito, una sorta di regressione antropologica, una riduzione delle capacità percettive e intellettive dell'individuo.

Quando BECK parlava di "società del rischio" intendeva anche questo. Non a caso,

lo stesso autore insisteva sulla necessità di un momento "riflessivo", che facesse tutt'uno con una vera presa di responsabilità, senza peraltro nascondersi le difficoltà che incontrerebbe il programma di un compimento dell'illuminismo o della modernità<sup>82</sup>. Non sarebbe pertanto ingenuo rintracciare la prima seria assunzione di responsabilità nella disponibilità a riaprire un dialogo e, quindi, a rimettere in discussione le stesse premesse di un'etica della responsabilità.

Tra queste premesse c'è anzitutto la fiducia riposta nella possibilità che la razionalità, dopo aver messo in moto il processo della modernizzazione e condotto alla globalizzazione, porti ancora con sé un antidoto contro gli esiti distruttivi di quelle trasformazioni che essa stessa ha reso pensabili e realizzabili. Tale antidoto sarebbe da ricercare in una vera presa di coscienza, in un rischiarimento autoriflessivo, in un completo disincantamento, sulla cui base poter ripensare e riprendere il controllo di quelle dinamiche che la modernità ha scatenato irresponsabilmente.

Tuttavia, che l'agire responsabile del singolo possa avere effetti significativi sul suo contesto di vita, e possa quindi essere determinante nella presa delle decisioni che riguardano tanto il singolo quanto la collettività, non dipende solo dal singolo stesso, ma dalla riattivazione di quella sfera partecipativa pubblica e politica ridotta all'impotenza dalle trasformazioni economiche e istituzionali portate dalla globalizzazione. In altre parole, come aveva già fatto notare BAUMAN, occorre colmare il divario tra individui *de iure* e individui *de facto*, e tale compito spetta essenzialmente alla politica. Secondo l'autore, infatti, "il divario si è prodotto ed aggravato proprio a causa dello svuotamento dello spazio pubblico, e in particolare dell'agorà, quel sito intermedio, pubblico e privato, in cui la «politica della vita» incontra la Politica con la «P» maiuscola: in cui i problemi privati vengono tradotti in questioni pubbliche e si cercano, negoziano e concordano soluzioni pubbliche per le difficoltà private"<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> Cfr. BECK, Ulrich. **Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria**. Carocci: Roma, 1999.

<sup>83</sup> BAUMAN, Zygmunt. **La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza**. Il Mulino: Bologna, 2002, p. 138.

D'altro canto, il criterio contemporaneo di cittadinanza si stacca sempre più dal concetto tradizionale di nazionalità e dalla sua dimensione politica e giuridica, mentre tende ad associarsi a una dimensione transnazionale e cosmopolitica, della società civile e dello spazio pubblico. La cittadinanza tende oggi sempre più a esprimersi come opinione pubblica non istituzionalizzata, che porta i cittadini a preoccuparsi con maggior interesse di questioni globali. Si prospetta sempre più una "cittadinanza mondiale" quale livello di appartenenza dell'individuo, che supera l'appartenenza locale e nazionale e si riferisce a un unico sistema-mondo. A tale cittadinanza condurrebbe il pensiero critico, il rafforzamento del legame sociale e dell'inclusione, la partecipazione alla pluralità, il pensare la condizione umana per relazioni ed interdipendenze, nella condivisione non solo di interessi ma di un patrimonio di valori comuni.

Se il tradizionale concetto di cittadinanza presupponeva la nazionalità quale insieme di valori condivisi come lingua, medesimo substrato sociale, cultura e costumi locali, con la cittadinanza mondiale i nuovi valori sono quelli condivisibili e condivisi in quanto esseri umani, quali sono i modelli di sviluppo sostenibile e i temi relativi all'alimentazione, all'ambiente, all'energia, all'educazione, alla salute.

La visione economicocentrica dell'UE ha perso di vista il cittadino, che resta sempre più estraneo al processo formativo delle politiche pubbliche fondamentali. Affinchè il cittadino europeo possa efficacemente trarre vantaggio dal citato *status* di doppio cittadino, occorrerà pertanto riprogettare e ripopolare l'agorà (ἀγορά) europea ora in gran parte vuota, il luogo d'incontro, di dibattito e di negoziazione tra individuo e bene comune, pubblico e privato. In tal modo la sovranità statale potrà lasciare spazio alla sovranità sovranazionale delle istituzioni europee.

Il rilancio del principio della libera concorrenza e la soluzione dei problemi di portata sovranazionale e globale quali quelli legati all'alimentazione, all'ambiente, all'energia,

all'educazione, alla salute, passa anche attraverso la revisione dei meccanismi di partecipazione pubblica e politica alle decisioni, nonché, come auspicato dal noto economista e premio Nobel indiano Amartya SEN, attraverso la predisposizione di efficaci strumenti comuni di politica economica e fiscale. Lo stesso autore, in un'intervista in inglese apparsa nel Dicembre 2012 sull'*Economics Intelligence*, aveva già fatto notare che "uno dei risultati dell'integrazione monetaria europea, senza, però, un'integrazione politica, è che la popolazione di diversi paesi non ha nessuna *voce* (corsivo nostro) in merito. L'economia è slegata dalla base della politica. Tutto questo va completamente contro il grande movimento europeista nato negli anni quaranta e sostenitore di un'europa democratica e unita (traduzione nostra)"<sup>84</sup>.

È auspicabile che si formi una più ampia visione del concetto di cittadinanza, una cittadinanza "politica" che possa inserirsi nel contesto di un nuovo sistema di *governance* globale. Non privo di fascino, in questo senso, è il sistema proposto da MARTINELLI, secondo cui il mondo è visto come un sistema unico e l'uomo come cittadino con più livelli di cittadinanza, che da quella globale arriva fino a quella locale. È il modello "poliarchico", un modello multipolare con un rafforzamento delle regioni su modello UE che permette un maggiore equilibrio politico nel contesto globale, multilivello nel senso che gli Stati nazionali restano organizzazioni centrali, ma si sovrappongono ad essi istituzioni regionali che non limitano ma si aggiungono al potere nazionale, multilaterale con il potenziamento delle organizzazioni non governative in modo che possano democraticamente interagire con i poteri decisionali e influenzarne l'operato. In pratica, si tratterebbe del modello di *governance* cosmopolita, come orizzonte lontano a cui puntare, ma da raggiungere in varie fasi. Al fine dell'applicabilità di questo modello occorre che si sviluppino dei punti chiave quali la

---

<sup>84</sup> "One result of European monetary integration, without a political integration, is that the population of many of these countries has no voice. Economics is de-linked from the political base. That I think is a mistake and it goes completely against the big European movement that began in the 40s and fostered the idea of a democratic, united Europe" in STORBECK, Olaf. **An interview with Amartya Sen: "There is a democratic failure in Europe"**. 04/12/2012, in <http://olafstorbeck.blogstrasse2.de/?p=1587>. Accesso Marzo 2013.

previsione e redazione di regole che siano coerenti con i valori condivisi dalla maggioranza, la creazione di una cooperazione continua tra gli attori globali, lo sviluppo regionale tipo UE e il rafforzamento politico delle realtà internazionali come UE e ONU.

L'accelerazione del processo di integrazione politica, nonché una politica monetaria complementare a una vera politica fiscale e di bilancio, sarebbero i presupposti per un ruolo primario dell'UE. La legittimazione democratica, "poliarchica" del metodo, la così detta *accountability*, non si avrebbe nel classico senso del rendere conto da parte dei decisori a coloro da cui hanno ricevuto il mandato, ma nel senso di riportare e giustificare periodicamente le proprie scelte autonome di fronte ai propri pari in termini di efficienza, efficacia ed equità. Le proposte che dovrebbero venire dall'UE riguardano la regolamentazione efficace dei mercati finanziari e della finanza globale, una efficace politica sociale, un *welfare* europeo riqualificato, e soprattutto la correzione degli eccessi dell'attuale modello di sviluppo, quali le diseguaglianze di reddito e ricchezza tra Paesi e gruppi sociali, nonché la compatibilità tra crescita economica e tutela dell'ambiente secondo un modello di sviluppo sostenibile<sup>85</sup>.

Quanto a quest'ultimo punto, molto persuasiva appare la visione di politica economica delineata da LATOUCHE, che teorizza un modello economico di "decrecita serena", da lui delineato nell'omonimo libro. Secondo l'autore, "la grande trasformazione necessaria per la costruzione di una società autonoma di decrecita può essere rappresentata come l'articolazione di otto cambiamenti interdipendenti che si rafforzano reciprocamente. Si può sintetizzare l'insieme di questi cambiamenti in un circolo virtuoso di otto «R»: rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare, riciclare"<sup>86</sup>.

Questi cambiamenti sarebbero in grado da un lato di innescare un vero processo di

---

<sup>85</sup> Cfr. MARTINELLI, Alberto. **Lo scenario politico globale e il declino dell'egemonia americana**. V° *Lectio* Mario Stoppino, Aula Foscolo, Università degli Studi di Pavia, 9 Novembre 2010.

<sup>86</sup> LATOUCHE, Serge. **Breve trattato sulla decrecita serena**. Bollati-Boringhieri: Torino, 2010, p. 44.

decrecita sostenibile e serena, e dall'altro di evitare pericolosi slittamenti verso prospettive di de-globalizzazione anarchica. Tale modello economico, inoltre, potrebbe opportunamente affiancarsi ai nuovi modelli di "cittadinanza mondiale" multilivello e di *governance* globale, così come sopra delineati. In tal modo è auspicabile che l'individuo post-moderno possa riappropriarsi dei perduti strumenti del "cittadino", oggi più che mai globale, attraverso la riattivazione di quella sfera partecipativa pubblica e politica ridotta all'impotenza dalle trasformazioni economiche e istituzionali portate dalla globalizzazione.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

Il presente studio ha inteso illustrare una panoramica storica e attuale della nazionalità, prendendo spunto dal modo in cui tale fenomeno è concepito e regolamentato dagli ordinamenti giuridici di Brasile e Italia.

Si è proceduto inizialmente dando conto della differenza concettuale tra i termini di nazionalità e cittadinanza, proseguendo poi con l'analisi dei riflessi della nazionalità e cittadinanza sul diritto internazionale pubblico e su quello privato, prendendo atto del fatto che sebbene la maggior parte delle norme che disciplinano la cittadinanza siano di natura interna e appartengano all'ordinamento di ogni Stato, l'irradiazione esterna dell'istituto è tale da farlo rientrare a pieno titolo nell'ordinamento internazionale come polo d'imputazione di un sistema di norme e statuizioni. In tal senso, sono stati analizzati in particolare i riflessi applicativi dell'istituto sulla sfera di esercizio della protezione diplomatico-consolare.

Sono stati poi descritti gli elementi costitutivi dello Stato contemporaneo, al fine di meglio inquadrarlo nei termini del cambiamento che ha condotto all'erosione della sua sovranità. Sono stati altresì delineati, in termini storico comparativi, sia il sistema legislativo di attribuzione della nazionalità primaria sia le diverse forme di acquisizione per naturalizzazione della nazionalità secondaria dei due Paesi presi a oggetto del nostro lavoro, Brasile e Italia.

Si è poi proceduto a dare conto in dettaglio degli effetti giuridici e socio-economici che la nazionalità ha prodotto e produce in relazione al regionalismo e alla globalizzazione. Si è quindi descritto il fenomeno della duplicità, in larga espansione e ben accettato ormai dalla maggior parte degli ordinamenti statali, anche quale forma di arricchimento sociale e culturale.

Passando attraverso la descrizione di tale fenomeno, si è posta l'attenzione sull'area in cui si colloca l'Italia, e quindi si è descritto il progetto europeo - divenuto evidente a partire dal 1992 con Maastricht - di costruzione di una cittadinanza comunitaria a favore di tutti i cittadini degli Stati membri dell'UE. Si è quindi dato conto delle motivazioni per le quali si ritiene che tale processo, oggi, sia giunto a uno stallo.

È stato messo in luce, in particolare, l'insuccesso di tale progetto per non aver saputo l'UE interpretare a pieno il concetto alla base del pensiero dei suoi padri fondatori, rappresentato dall'esigenza di creare una Europa dei cittadini, in cui fosse forte e pienamente realizzato l'elemento politico-rappresentativo. Tale fallimento è stato messo in relazione con l'attuale realtà di integrazione regionale promossa, nell'area del Brasile, con l'istituzione nel 1991 del MERCOSUL attraverso la firma del Trattato di Asunción. Si è quindi dato conto di quelle che potrebbero essere le ricette politiche al fine di correggere la traiettoria del progetto di integrazione del MERCOSUL ed evitare che tale blocco regionale cada nello stesso errore in cui è caduta l'Europa, che si trova oggi all'epicentro di una crisi economico-finanziaria potenzialmente distruttiva.

Si è dato conto, inoltre, di come l'economia sviluppatasi secondo le dinamiche della globalizzazione sfugga oggi di fatto al controllo politico. Si è fatto notare come l'individuo sia oggi di fatto de-responsabilizzato. L'indebolimento della sfera di sovranità degli Stati nazione, solo in parte e troppo mediatamente compensata dall'acquisita sovranità da parte delle istituzioni sovranazionali quali l'UE, ha infatti portato alla scomparsa di una vera sfera politica. Con la mancanza di una vera agorá pubblica europea, al singolo è pertanto oggi precluso l'accesso ai luoghi del controllo, e la sua azione rimasta senza voce si esercita esclusivamente in quell'unico contesto che ancora è alla sua portata, cioè quello dei prodotti del mercato.

Partendo da tali considerazioni, si è dato conto della necessità che la società si

sottoponga ad un momento riflessivo, con la fiducia riposta nella possibilità che la razionalità porti ancora con sé un antidoto contro gli esiti distruttivi delle trasformazioni che essa stessa ha reso pensabili e realizzabili. Tale antidoto sarebbe da ricercare in una vera presa di coscienza, sulla cui base poter ripensare e riprendere il controllo di quelle dinamiche che la modernità ha scatenato così irresponsabilmente.

Si è introdotta una proposta di metodo, prevedendo la realizzazione di una vera e più ampia cittadinanza mondiale e politica, collegata a nuovi valori condivisi in relazione a temi di portata globale quali l'alimentazione, l'ambiente, l'energia, l'educazione e la salute. È stato proposto che tale "cittadinanza mondiale" possa manifestarsi e realizzarsi all'interno di più ampi livelli di governo in un sistema "poliarchico", in cui le scelte autonome dei governanti debbono essere giustificate di fronte ai propri pari in termini di efficienza.

Si è pensato, infine, che tale nuova forma di cittadinanza, inserita in un sistema di governo poliarchico, possa altresì inserirsi in un più ampio progetto di revisione economica secondo il modello di una "decrescita serena".

In tal modo è auspicabile che l'individuo post-moderno riuscirà a riappropriarsi dei perduti strumenti del "cittadino" - oggi più che mai globale - attraverso la riattivazione di quella sfera partecipativa pubblica e politica ridotta all'impotenza dalle trasformazioni economiche e istituzionali apportate dalla globalizzazione.

## **RIFERIMENTI**

ARAUJO, Nadia DE. Direito Internacional Privado. Teoria e Prática Brasileira. 5 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

ARISTOTELE. Politica. Bari: Laterza, 2007.

BALASSA, Béla. Teoria da integração econômica. Lce: Lisboa, 1961.

BALLARINO, Tito. Cidadania e nacionalidade, in DAL RI JUNIOR, Arno. DE OLIVEIRA, Odete Maria. Cidadania e Nacionalidade: efeitos e perspectivas nacionais - regionais - globais, 2. ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003.

BAREL, Bruno e ARMELLINI, Stefano. Manuale breve di diritto internazionale privato. Milano: Giuffrè Editore, 2011.

BAUMAN, Zygmunt. Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone. Roma Bari: Laterza, 2001.

BAUMAN, Zygmunt. La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza. Bologna: Il Mulino, 2002.

BAUMAN, Zygmunt. La solitudine del cittadino globale. Milano: Feltrinelli, 2000.

BECK, Ulrich. Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria. Roma: Carocci, 1999.

BECK, Ulrich. La società del rischio. Verso una seconda modernità, a cura di W. Privitera, Roma: Carocci, 2001.

BECK, Ulrich, CASTELLS, Manuel, SENNETT Richard. Sull'orlo di una crisi. Vivere nel capitalismo globale. Trieste: Asterios, 2004.

DAL RI JÚNIOR, Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda Cidadania e Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004.

DAL RI JÚNIOR, Arno, OLIVEIRA, Odete Maria DE. Cidadania e Nacionalidade. Efeitos e

perspectivas nacionais - regionais - globais. 2 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003.

DEL'OLMO, Florisbal DE SOUZA. O Mercosul e a nacionalidade. Estudo à Luz do Direito Internacional. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001.

DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado (Parte Geral). 6. Ed. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

GALGANO, Francesco, MARRELLA, Fabrizio. Diritto e prassi del commercio internazionale, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Padova: Cedam, 2010.

JAEGER JUNIOR, Augusto. Mercosul e a livre circulação de pessoas. São Paulo: LTr, 2000.

JAEGER JUNIOR, Augusto. Temas de Direito da Integração e Comunitário. São Paulo: LTr, 2002.

JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo, Arbuet VIGNALI, Heber e Puceiro RIPOLL, Roberto. Derecho Internacional Público. 2. ed. Montevideu: Fundação de Cultura Universitária, 1996 v. I-IV.

KERBER, Markus C. Der Verfassungsstaat ist ohne Alternative: Die Verfassungsbeschwerden gegen den Eurostabilisierungsmechanismus sowie gegen die Griechenland-Hilfe. Edition EUROPOLIS. Schriften zur europäischen Wirtschaftspolitik und zum europäischen Wirtschaftsrecht Stuttgart: Lucius Lucius, 2010.

KOJANEC, Giovanni. Norme sulla cittadinanza italiana. Riflessi interni ed internazionali. Milano: Quaderni di "Affari Sociali Internazionali" Franco Angeli, 2002.

LATOCHE, Serge. Breve trattato sulla decrescita serena. Bollati-Boringhieri: Torino, 2010.

MARRAMAIO, Giacomo. La passione del presente. Breve lessico della modernità-mondo. Bollati-Boringhieri: Torino, 2009.

MARTINELLI, Alberto. Lo scenario politico globale e il declino dell'egemonia americana.

V° *Lectio* Mario Stoppino, Aula Foscolo, Università degli Studi di Pavia, 9 Novembre 2010.

- NOVELLI, Giancarlo. *Compendio di Diritto Internazionale Privato e Processuale*. Napoli: Edizioni Simone, 2007.
- POCAR, Fausto. *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*. Milano: Giuffrè Editore, 1997.
- PONTES DE MIRANDA. *Nacionalidade de Origem e Naturalização no Direito Brasileiro*. 2 tiragem. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Filho, 1936.
- RICHTER, Thomas, SCHMIDT, Rainer. *Integração e Cidadania Europeia*. São Paulo: Saraiva, 2011.
- SILVA, José Afonso DA. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1996.
- SPINELLI Altiero, ROSSI, Ernesto. *Il manifesto di Ventotene*. Mondadori. Saggi: Milano, 2006.
- STORBECK, Olaf. An interview with Amartya Sen: "There is a democratic failure in Europe". 04/12/2012, in <http://olafstorbeck.blogstrasse2.de/?p=1587>. Accesso Marzo 2013.
- TESAURO, Giuseppe. *Diritto dell'Unione Europea*. Padova: Cedam, 2012.
- TRENTO, Angelo. *Os italianos no Brasil*. São Paulo: Gráfica Melhoramentos, 2000.
- VALLADÃO, Haroldo. *Direito Internacional Privado*. 5 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, V. I.
- ZAMPAGLIONE, Gerardo, GUGLIELMAN, Paolo. *Diritto Consolare. Teoria e pratica*. Vol. III *La cittadinanza*. Roma: Casa Editrice Stamperia Nazionale, 1992.